



CORTE D'APPELLO DI TARANTO
SEZIONE PENALE

RITO ASSISE APPELLO
AULA BUNKER - EX CORTE D'APPELLO

DOTT. ANTONIO DEL COCO	Presidente
DOTT. UGO BASSI	Giudice Consigliere
DOTT. MARIO BARRUFFA	Procuratore Generale
DOTT. REMO EPIFANI	Sostituto Procuratore
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Sostituto Procuratore
DOTT.SSA CAPOZZA BARBARA	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 57

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 6/23 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + ALTRI

UDIENZA DEL 17/05/2024

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2024609792803

Esito: RINVIO AL 24/05/2024 10:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

QUESTIONI PRELIMINARI.....	15
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. CAIAZZA.....	15
DISCUSSIONE DELL'AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	26
<u>DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE</u>	38

CORTE D'APPELLO DI TARANTO

SEZIONE PENALE

RITO ASSISE APPELLO

Procedimento penale n. 6/23 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 17/05/2024

DOTT. ANTONIO DEL COCO	Presidente
DOTT. UGO BASSI	Giudice Consigliere
DOTT. MARIO BARRUFFA	Procuratore Generale
DOTT.SSA CAPOZZA BARBARA	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + ALTRI –

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Buongiorno a tutti. Chiamerò inizialmente gli imputati e i propri difensori e poi per le Parti Civili chiamerò soltanto gli Avvocati, come l'altra volta, eventualmente i singoli Avvocati mi comunicano i presenti. Grazie.

- Riva Nicola, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annichiarico, presente;
- Riva Fabio Arturo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Perrone, presente;
- Capogrosso Luigi, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Vincenzo Voza di fiducia, presente;
- Andelmi Marco, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo per delega orale;
- Cavallo Angelo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dagli Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi, entrambi assenti e

- sostituiti per delega orale dall'Avvocato Paolo Maria Caccialanza, del Foro di Milano;
- Dimaggio Ivan, libero già dichiarato, assente oggi non comparso, con gli Avvocati Carlo Beccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza, che sostituisce il primo assente;
 - D'Alò Salvatore, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Francesco Centonze e Carlo Beccaredda Boy, del Foro di Milano, entrambi assenti e sostituiti per delega orale dall'Avvocato Paolo Maria Caccialanza;
 - Archinà Girolamo, è deceduto, acquisito il certificato di morte il 29 aprile 2024, era rappresentato e difeso dall'Avvocato Caiazza, che è presente;
 - Perli Francesco, libero già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Gallico, del Foro di Brescia e Guido Camera, del foro di Milano, entrambi assenti e sostituiti per delega scritta dall'Avvocato Mario Motolese;
 - Ferrante Bruno, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
 - Buffo Adolfo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Vito Ippedico, del Foro di Trani, presente e Carlo Sassi, del Foro di Milano, assente, sostituito dall'Avvocato Ippedico;
 - Colucci Antonio, libero già presente, oggi non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Vitale, del Foro di Taranto, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Edmondo Fico;
 - Giovinazzi Cosimo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Vito Ippedico;
 - Dinoi Giuseppe, libero già dichiarato assente oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, che sono assenti e sostituiti per delega orale dall'Avvocato Antonio Santoro;
 - Raffaelli Giovanni, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Santoro, che è presente;
 - Palmisano Sergio, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
 - Dimastromatteo Vincenzo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco, come sopra;
 - Ceriani Alfredo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Gaetano Melucci, del Foro di Taranto, presente e Stefano Lojacono, del Foro di Brescia, presente;
 - Rebaioli Giovanni, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e

- difeso dagli Avvocati Giandomenico Caiazza, che subentra, ho giusta nomina depositata in udienza e Daniele Convertino, del Foro di Taranto, che è presente;
- Pastorino Angelo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Gaetano Melucci e Carmine Urso, entrambi presenti;
 - Florido Giovanni, libero già presente oggi presente, con gli Avvocati Carlo Petrone e Claudio Petrone, assenti, sostituiti dall'Avvocato Rossetti per delega orale;
 - Conserva Michele, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Rossetti e Laura Palomba, entrambi presenti;
 - Specchia Vincenzo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati, del Foro di Lecce, assente, sostituito dall'Avvocato Federica Sambati;
 - Liberti Lorenzo, è libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Raffo, presente;
 - Veste Angelo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Massimiliano Madio, del Foro di Taranto, che è assente, sostituito ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Gaetano Melucci;
 - De Michele Cataldo, libero già presente, oggi non comparso, difeso di fiducia dall'Avvocato Enzo Sapia, del foro di Taranto, sostituito con delega orale dall'Avvocato Carlo Raffo;
 - Vendola Nicola, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Vincenzo Bruno Muscatiello, del Foro di Foggia, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria, con delega orale;
 - Pentassuglia Donato, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Giandomenico Bruni, del foro di Taranto, che è presente;
 - Antonicelli Antonello, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Francesco Marzullo, del Foro di Bari, assente, sostituito dall'Avvocato Zaccaria con delega orale;
 - Fratoanni Nicola, libero già dichiarato assente, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Del Corso, del Foro di Pisa e Francesco Zaccaria, è presente il secondo anche in sostituzione del primo;
 - Pellegrino Davide Filippo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, del Foro di Bari, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Giovanni Orfino;
 - Blonda Massimo, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Modesti, del Foro di Bari, che è assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Carlo Raffo;

- Assennato Giorgio, libero già presente, oggi non comparso, difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, sostituito dall'Avvocato Giovanni Orfino;
- Pelaggi Luigi, libero già dichiarato assente, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Bana, del Foro di Milano e Maria Edvige Mattesi, del Foro di Taranto, assenti, sostituiti ai sensi dell'Articolo 97, IV comma, dall'Avvocato Carlo Raffo;
- De Felice Salvatore, già dichiarato assente, con gli Avvocati Leonardo Lanucara, presente e Luca Sirotti, del Foro di Bologna, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Olmo Corrado Artale;
- Romeo Caterina Vittoria, libera già dichiarata assente, oggi non comparsa, con gli Avvocati Luca Sirotti e Maddalena Rada, del Foro di Bologna, entrambi assenti e sostituiti dall'Avvocato Olmo Corrado Artale;
- Palmisano Pierfrancesco, libero già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Luca Italiano, del Foro di Bari, assente, sostituito dall'Avvocato Zaccaria per delega orale;
- Partecipazioni Industriali S.p.a., già Riva Fire S.p.a., in persona dei commissari straordinari, nessuno compare, con l'Avvocato Francesco Paolo Garzone, presente;
- ILVA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari, con gli Avvocati Angelo Loreto, presente e Filippo Dinacci, del Foro di Roma, sostituito dall'Avvocato Loreto con delega orale;
- Riva Forni Elettrici S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con gli Avvocati Pasquale Annicchiarico, presente e Carlo Enrico Paliero, del Foro di Milano, presenti entrambi.

Responsabili Civili:

- Regione Puglia, in persona del Dottor Michele Emiliano, con l'Avvocato Alessandro Amato, del Foro di Bari, assente, sostituito dall'Avvocato Ilaria Alessia Rutigliano con delega orale;
- Riva Forni Elettrici, con l'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente;
- Partecipazioni Industriali S.p.a. in A.S., con l'Avvocato Francesco Paolo Garzone, presente.

Parti Civili:

- Avvocato Riccardo Mele, del Foro di Brindisi, presente e c'è anche il Dottore Romandini;
- Avvocato Alessandro Apolito, del Foro di Taranto, sostituito dall'Avvocato Valerio Sgarrino con delega orale;

- Avvocato Daniela Cagnazzo, sostituita dall'Avvocato Maria Pina Zito;
- Avvocato Andrea Silvestre, del Foro di Taranto, sostituito dall'Avvocato Rosaria Lenti per delega orale.

AVV.SSA R. LENTI – Buongiorno, sono presenti i signori De Padova Giambattista e Pillini Margherita.

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Pillini Margherita era presente già la scorsa volta e De Padova lo stesso.

- L'Avvocato Antonietta Ricci, del Foro di Taranto, subentra negli eredi del signor Picoco Salvatore, già costituito Parte Civile con l'Avvocato Andrea Silvestre, ha fatto pervenire in Cancelleria il subentro per gli eredi, che sono Tassillo Luigia e Picoco Gianluigi, assenti;
- Avvocato Caterina Argese, del Foro di Taranto, è sostituita per delega orale dall'Avvocato Maria Pina Zito;
- Avvocato Raffaella Cavalchini, del Foro di Taranto, sostituita con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo ed è presente il signor Piero Motolese, già presente alla scorsa udienza;
- L'Avvocato Rosaria Lenti, per il Comune di Montemesola, presente;
- L'Avvocato Francesca Grazia Conte, del Foro di Lecce, è presente;
- L'Avvocato Cosimo Antonicelli, del Foro di Taranto, assente, sostituito dall'Avvocato Enzo Fumarola con delega orale;
- L'Avvocato Cosimo Manca, del Foro di Lecce, sostituito con delega orale dall'Avvocato Francesco Di Lauro, del Foro di Lecce, parti assenti;
- L'Avvocato Dionigi Rusciano, presente;
- L'Avvocato Donato Salinari, assente;
- L'Avvocato Eligio Curci, presente, parti assenti;
- L'Avvocato Ernesto Aprile, del Foro di Lecce, presente;
- L'Avvocato Ezio Bonanni, del Foro di Roma, sostituito con delega scritta dall'Avvocato Michele Fumarola, del Foro di Taranto, parte assente;

AVVOCATO M. CAVALLO – L'Avvocato Donato Salinari è sostituito per delega orale dall'Avvocato Mino Cavallo;

- Avvocato Fabrizio Lamanna, presente;
- Avvocato Fausto Soggia, assente;
- Avvocato Enzo Pellegrin, del Foro di Torino, sostituito dall'Avvocato Fabrizio Lamanna;
- Avvocato Gianluca Vitale, del Foro di Torino, sostituito dall'Avvocato Fabrizio Lamanna;
- Avvocato Filiberto Catapano Minotti, presente e sono presenti le parti, i rappresentanti legali Mariscotti Alessandro e Gravame Fulvia;

- Avvocato Francesco Di Lauro, presente, parti assenti;
- Avvocato Francesco Nevoli, assente;
- Avvocato Francesco Tanzi, del Foro di Taranto, assente, sostituito dall'Avvocato Rosaria Lenti, parti assenti;
- Avvocato Cataldo Pentassuglia, presente, la parte è assente;
- Avvocato Giuseppe Iaia, del Foro di Taranto, assente;
- Avvocato Giuseppe Sernia, presente;
- Avvocato Leonardo La Porta, sostituito dall'Avvocato Eliana Baldo con delega orale;
- Avvocato Francesco Marra, del Foro di Lecce, assente;
- Avvocato Rosario Orlando, del Foro di Taranto, sostituito dall'Avvocato Angelo De Cataldo con delega orale;
- Avvocato Maria Luigia Tritto, assente;
- Avvocato Nicola Di Bello, del Foro di Brindisi, assente;
- Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente;
- Avvocato Massimo Di Celmo, del Foro di Napoli, assente;
- Avvocato Mimmo Lardiello, del Foro di Taranto, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Alberto Inghingolo;
- Avvocato Beatrice Armenti, presente;
- Avvocato Patrizia Boccuni, assente;
- Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente;
- Avvocato Orazio Vesco, del Foro di Brindisi, assente;
- Avvocato Fabio Petruzzi, assente;
- Avvocato Paola De Filippo, assente;
- Avvocato Pierfrancesco Lupo, assente;
- Avvocato Pierluigi Morelli, assente;
- Avvocato Dalena Maria Rosaria, assente;
- Avvocato Pietro Dalena è deceduto, quindi lo porto come deceduto;
- Avvocato Pietro Palasciano. Qui c'è il problema del fatto che l'Avvocato si è cancellato dall'Albo, per noi non esiste più. Nessuno compare per le Parti Civili, che sono Giudetti Ennio e Giudetti Giada;
- Avvocato Roberto Prete, presente, parti assenti;
- Avvocato Salvatore D'Aluiso, assente, sostituito per delega scritta dall'Avvocato Daniela De Marca, del Foro di Bari;
- Avvocato Marco Fumarola, sostituito dall'Avvocato Rosaria Lenti, parte assente;
- Avvocato Sergio Bonetto, del Foro di Torino, sostituito dall'Avvocato Fabrizio Lamanna, sono presenti le parti Chiedi Pietro, Calderazzo Margherita e Semeraro Lorenzo;

PRESIDENTE A. DEL COCO – Siamo sicuri che Calderazzo è difeso dall'Avvocato Bonetto?

Signora, il suo difensore chi è, l'Avvocato Bonetto?

La SLAI Cobas è la signora Calderazzo. Perfetto.

CANCELLIERA B. CAPOZZA - Avvocato Daniele D'Elia, sostituito con delega orale dall'Avvocato Franzino Renzullo, parte assente;

AVVOCATO F. RENZULLO – Mi perdoni, mi può inserire anche in sostituzione dell'Avvocato Giuseppe Iaia? Me l'ha appena comunicato, sempre con delega orale.

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Sì.

- Avvocato Gabiella Eletti, sostituita con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, parti assenti;
- Avvocato Simone Sabattini, del Foro di Bologna, assente;
- Avvocato Tatiana Della Marra, del Foro di Roma, assente, sostituita con delega orale dall'Avvocato Fulvio Giovanni Saracino;
- Avvocato Giovanni Paolo Allena, del Foro di Sassari, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Fulvio Giovanni Saracino;
- Avvocato Valerio Sgarrino, presente;
- Avvocato Viviana Lanzalonga, presente, parte assente;
- Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute, con l'Avvocato Salvatore Colangelo per l'Avvocatura dello Stato, presente;
- Avvocato Enzo Luca Fumarola, presente, parte assente;
- Avvocato Anna Murianna, assente;
- Avvocato Anna Mariggì, presente, parti assenti;
- Avvocato Basilio Puglia, assente;
- Avvocato Stefano De Francesco, del Foro di Lecce, assente;
- Avvocato Orazio Cantore, assente;
- Avvocato Eliana Baldo, presente, parti assenti;
- Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca, sostituita con delega orale dall'Avvocato Valerio Sgarrino;
- Avvocato Adriano Minetola, assente, sostituito dall'Avvocato Giuliano Leuzzi;
- Avvocato Carlo Rienzi, del Foro di Roma, assente, sostituito dall'Avvocato Giuliano Leuzzi;
- Avvocato Giuliano Leuzzi, presente;
- Avvocato Maria Antonietta D'Elia, presente;
- Avvocato Claudia Ricci, del Foro di Roma, assente, sostituita giusta delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia, parte assente;
- Avvocato Annalisa Montanaro, assente;

- Avvocato Giuseppe Lecce, presente, parti assenti;
- Avvocato Andrea Mancini, del Foro di Taranto, sostituito dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

Perfetto, abbiamo terminato l'elenco.

AVVOCATO A. SAMBATI – Mi scusi, l'Avvocato Sambati, vorrei dare atto della presenza del Dottore Specchia. Grazie.

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Quindi è presente Specchia Vincenzo.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Abbiamo chiamato l'imputato Bessone?

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Con l'Avvocato Vincenzo Voza e Gaetano Melucci, entrambi presenti.

Poi Specchia Vincenzo è presente, quindi si revoca la declaratoria di assenza.

PRESIDENTE A. DEL COCO – I presenti sono Chiedi Pietro; SLAI Cobas, in persona del legale rappresentante; Peacelink club, in persona del legale rappresentante Gravame Fulvia; Motolese Pietro; Romandini Luigi. Non ci sono altre Parti Civili? Marescotti Alessandro, per Peacelink, quindi diamo atto della presenza di Marescotti.

Allora, ci sono un po' di comunicazioni che dobbiamo dare.

Dunque, vi è stata l'integrazione dell'ordinanza sulle riprese audiovideo, essendo pervenute alla Corte le autorizzazioni da parte dei difensori e degli imputati. Il provvedimento autorizzativo è già stato comunicato alle testate giornalistiche presenti.

Quest'oggi abbiamo ricevuto un'altra istanza, provvederemo anche a fine udienza.

Comunque l'ordinanza, l'integrazione verrà allegata agli atti. La comunicazione l'abbiamo fatta alle testate giornalistiche. Qui c'è l'autorizzazione dell'Avvocato Viviana Lanzalonga. Lo dico perché possa essere ripresa, laddove fosse necessario, anche in questa stessa udienza.

Poi, va dato atto dell'esonero del Giudice Popolare Signora Zamora Immacolata per problemi familiari.

Poi, anche questo verrà allegato agli atti, sulle richieste di copia del materiale informatico messo a disposizione e depositato dall'Avvocato Annicchiarico, la Corte ha fatto un provvedimento di incarico, di incarico per estrarre una duplice copia del materiale, una duplice copia forense, in modo che non viene toccato l'originale che rimane agli atti e da quelle copie possiamo estrarre tutto quello che i difensori riterranno di richiedere. Va bene? Quindi, anche questo lo abbiamo fatto per evitare che dalle copie possa sfuggire qualcosa. Quindi, è in corso questa trasformazione ed entro una quindicina di giorni dovremmo essere in possesso di questa doppia copia forense.

Poi, abbiamo – in data ieri – emesso due provvedimenti in relazione alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Abbiamo ammesso l'associazione Peacelink al patrocinio

a spese dello Stato, il provvedimento viene depositato agli atti e abbiamo... Leggo soltanto il PQM: "Invitiamo Amoroso Francesca ad esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2022". Questo provvedimento è conseguente al fatto che ancora non è scaduto il termine per la proposizione della dichiarazione per il 2023, quindi dobbiamo rifarci all'anno 2022. Quindi per Amoroso, il difensore di Amoroso provvederà ad esplicitare tale incombenza e rivedremo la decisione. Ovviamente è una decisione interlocutoria.

Poi, la Corte, preso atto del decesso dell'imputato Archinà, dispone farsi stralcio della posizione di Archinà e riunirlo alla posizione dell'altro imputato deceduto. Allora, il processo a cui viene riunito, il fascicolo a cui viene riunito è il 3/2024, a carico – tra virgolette – di Legnani. Quindi riuniremo anche questo fascicolo e poi, finalmente, si provvederà con un solo dispositivo a dichiarare l'estinzione del processo per morte dell'imputato.

Poi, abbiamo verificato la posizione dell'Avvocato Bonetto, che allo stato risulta assolutamente regolare.

Do atto per le altre parti che i difensori hanno depositato – e lo alleghiamo anche questo agli atti – un programma delle discussioni, fino al 24 giugno, se non vado errato. Quindi, chi volesse prendere visione...

AVVOCATO V. VOZZA – Fino al 14 giugno.

PRESIDENTE L. GALASSO - Fino al 14 giugno, ho sbagliato. Chi volesse prendere visione di questo programma e - devo dire la verità – vi ringraziamo di aver redatto e di aver partecipato all'organizzazione, chi volesse prenderlo è agli atti del processo.

Detto questo, la Corte, con procedura de plano, ha emesso ordinanza sulla richiesta di alcune parti di sospensione della provvisoria esecutorietà della liquidazione a titolo provvisorio e do atto innanzitutto che viene depositato e poi ne do lettura, perché dando lettura - ovviamente - non vi è più bisogno di comunicazioni.

"La Corte, riunita in Camera di Consiglio, decidendo sull'istanza di revoca e/o sospensione dell'esecuzione alla condanna del pagamento della provvisoria avanzata nell'interesse dei seguenti imputati: Adolfo Buffo; Giovanni Florido; Vincenzo Specchia; Lorenzo Liberti; Cosimo Giovinazzi; Giovanni Rebaioli; Nicola Vendola; Riva Forni Elettrici S.p.a. in persona del legale rappresentante protempore; Agostino Pastorino; Antonio Colucci; Alfredo Ceriani; Michele Conserva; Giuseppe Dinoi; Fabio Arturo Riva; Nicola Riva; Luigi Capogrosso; Enrico Bessone; Francesco Perli; Salvatore De Felice; Regione Puglia in persona del Presidente protempore osserva:

in primo luogo, occorre rilevare che l'Articolo 600, C.P.P., nei primi due commi contempla l'ipotesi di provvisoria esecuzione della sentenza di Primo Grado nella parte in cui è stata pronunciata condanna alla restituzione e al risarcimento del danno in presenza di

giustificati motivi e su richiesta della Parte Civile. Articolo 540, comma 1, C.P.P..

Il terzo comma prevede la possibilità della sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, provvisoriamente esecutiva ex lege a norma dell'Articolo 540, comma 2, C.P.P., sempre su richiesta delle parti avanzata nelle forme di cui al comma 1, dell'Articolo 600 medesimo.

Ne consegue che non può parlarsi di revoca in relazione alla condanna e al pagamento della provvisionale, come detto soggetta esclusivamente a sospensione su domanda di parte, in presenza di gravi motivi, così come stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza numero 353, del 27.07.1994, con la quale tale locuzione ha preso il posto di quella originariamente prevista dalla norma ("quando possa derivare grave e l'irreparabile danno").

Nel caso di specie la sentenza in esame, pronunciando condanna generica al risarcimento del danno e rimettendo l'esatta quantificazione del quantum al Giudice Civile, si sottrae ad una richiesta di provvisoria esecuzione delle statuizioni civili, peraltro mai avanzata dalle Parti Civili, fermo restando l'avvenuta liquidazione di somme di denaro a titolo provvisionale, esecutiva per legge fino al provvedimento di sospensione, ricorrendone i presupposti innanzi indicati.

Dal che discende ancora che la Corte deve necessariamente limitare la sua cognizione a quelle domande con cui è stata richiesta espressamente l'adozione di un provvedimento di sospensione della provvisionale contemplato del comma III, dell'Articolo 600, C.P.P., non potendo estendere le sue valutazioni anche alle richieste di sola revoca delle statuizioni civili. La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza dapprima richiamata, nell'accostare la norma penal processualistica all'Articolo 283, Codice di Procedura Civile, nel testo introdotto dalla Legge numero 353/1990, peraltro di recente modificato dalla cosiddetta Riforma Cartabia, senza che la diversa dizione abbia ancora trovato applicazione concreta, stante il regime transitorio previsto, quantomeno in tema di presupposti per l'adottabilità di un provvedimento di sospensione, nel rimettere la giurisprudenza successiva l'esatta portata della formula introdotta, tuttavia ha precisato che essa ha il pregio da un lato di attribuire al Giudice d'Appello un ampio spazio decisorio, in cui i due elementi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* potranno essere oggetto di una complessa ed equilibrata valutazione e dall'altro di rispondere all'esigenza di ancorare l'inibitoria ad un criterio rigoroso, in correlazione all'attribuzione ope legis della immediata esecutività della sentenza.

Così determinato anche l'ambito della verifica, occorre rilevare immediatamente che sotto il profilo del *fumus* la decisione di Primo Grado annovera numerose criticità: l'estensione della responsabilità civile attinente alle contestazioni di cui agli Articoli 434, 437 e 439

C.P. ad imputati raggiunti da singole contestazioni di reati contro la P.A. o viceversa, nemmeno correlati tra loro da contestazioni di concorso o norme di raccordo, con la conseguenza che in tal modo la nozione di danneggiato dal reato è stata estesa in maniera pressoché illimitata.

La previsione di liquidazione di somme di denaro anche per reati già prescritti in Primo Grado e a parti che non hanno concluso nei confronti di imputati o di responsabilità civili. La liquidazione di somme a titolo di provvisionale a carico dell'ente, a seguito della ritenuta (problematica) ammissibilità della costituzione di Parte Civile nei suoi confronti, ex lege numero 231/2001.

La mancanza di qualsiasi motivazione del provvedimento di liquidazione in ordine all'indicazione della categoria di danno e delle somme ritenute oggetto di accertamento, anche per ipotesi in via equitativa, in relazione ad importanti non rientranti, poiché di gran lunga superiori, nel concetto di danno prevedibile, per il quale il Giudice di Legittimità ritiene che non sussista l'obbligo motivazionale (confronta da ultimo Cassazione Sezione II, numero 204/2023, depositata 2024").

Infine, l'aspetto che costituisce imprescindibile rilievo e che accomuna pressoché tutti i coobbligati è quello relativo al requisito della gravità del danno arrecato a costoro, da ravvisarsi nel caso concreto e pur se l'esecuzione ha ad oggetto beni fungibili, in particolare somme di denaro, sia nell'importo da pagare da ritenersi in assoluto così elevato da incidere sensibilmente sullo stato economico di qualunque persona, ammontante a qualche milione di euro secondo le statuizioni del primo Giudice, sia nel sacrificio imposto agli obbligati, da considerarsi particolarmente gravoso in relazione alla possibilità, all'esito del giudizio, di poter ripetere le somme versate da circa 1.500 Parti Civili, alcune delle quali già decedute ed altre dall'incerta individuazione, non senza considerare i vincoli di destinazione esistenti sulle somme degli enti pubblici, nonché la generale fluidità patrimoniale degli enti non riconosciuti.

A tali considerazione fa eccezione la somma liquidata a titolo di provvisionale in favore del Dottor Romandini, persona offesa del delitto di cui al capo u), costituitosi Parte Civile nei riguardi degli imputati Specchia, Florido e Conserva. Il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, alla quale lo Specchia ha rinunciato. L'insolvenza del Dottor Romandini non è stata provata, secondo i principi civilistici, per cui la mera asserzione in tal senso non trova concreto riscontro. Di tal che l'esecuzione provvisoria afferente la somma di denaro liquidata in favore del predetto, ammontante a 10.000 euro, danno certamente rientrante nel concetto di danno prevedibile alla stregua del titolo di reato nei confronti del solo Specchia, non ha motivo di essere sospesa.

Per questi motivi la Corte dispone la sospensione dell'esecuzione al pagamento della

provvisoria nei confronti di Adolfo Buffo; Giovanni Florido; Vincenzo Specchia per somme diverse da quelle liquidate in favore di Romandini Luigi; Lorenzo Liberti; Cosimo Giovinazzi; Giovanni Rebaioli; Nicola Vendola; Riva Forni Elettrici S.p.a. in persona del legale rappresentante protempore; Agostino Pastorino; Antonio Colucci; Alfredo Ceriani; Michele Conserva; Giuseppe Dinoi; Fabio Arturo Riva; Nicola Riva; Luigi Capogrosso; Enrico Bessone; Regione Puglia in persona del Presidente protempore;

conferma l'immediata esecutività della condanna al pagamento della provvisoria in favore di Romandini Luigi a carico del solo Specchia Vincenzo;

rigetta ogni altra istanza”.

Allora, detto questo, possiamo dare inizio – diciamo così - alla discussione dei difensori degli imputati relativa alle questioni preliminari, alle eccezioni preliminari avanzate nel corpo degli atti d'Appello. Prego, voleva prendere la parola l'Avvocato Caiazza.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Lo dico subito per tutti, perché ha poi un altro impegno in Roma e ha chiesto di potersi allontanare per primo.

QUESTIONI PRELIMINARI

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. CAIAZZA

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ringrazio lei Presidente, la Corte, i colleghi che mi consentono di parlare per primo. Però mi devono consentire, poiché o in questo processo sono stato presente dai primi passi e ho assistito l'imputato Girolamo Archinà dal momento in cui è stato arrestato, di esprimere in questo momento tutto il mio rammarico per non essere riuscito a vedere affermata la sua condizione di innocenza, della quale sono assolutamente certo.

Le condanne per noi difensori sono sempre una sconfitta, però c'è sconfitta e sconfitta e quando la sconfitta è così stridente rispetto a ciò che solo una lettura onesta degli atti è in grado di poter riconoscere, la sconfitta è bruciante. Volevo darne atto con rammarico. So di aver difeso un galantuomo e questo avevo il dovere di dire.

Però ringrazio il signor Rebaioli, Giovanni Rebaioli che mi ha voluto riconoscere fiducia, consentirmi di rimanere in questo processo, certamente per poter rappresentare la questione che mi appresto a rappresentare insieme ai colleghi Annicchiarico e Perrone, che lo faranno meglio di me e con più cura di me.

Io, anche nel dividerci i compiti, ma soprattutto io desidero dare seguito all'invito del Presidente, queste sono questioni nell'apparenza e certamente anche nella loro strutturazione molto tecniche, siamo garantiti dalla valutazione degli aspetti tecnici della questione, dal signor Presidente, dal signor Giudice a Latere, verso i quali nutriamo una fiducia incondizionata e, quindi, raccogliendo l'invito che fu del Presidente, di parlare soprattutto ai Giudice Popolari, cercando di far capire di che cosa stiamo parlando. Questo sarà il mio sforzo, credo relativamente breve signor Presidente e cioè di cercare di spiegare di che cosa stiamo parlando, perché noi andiamo incontro spesso, soprattutto sulle questioni processuali, ad una vulgata grossolana che accompagna queste questioni, cioè di dire: sono i cavilli degli Avvocati.

Invece la questione – e non solo questa naturalmente – dell'Articolo 11, che noi poniamo alla vostra attenzione, è una questione di una tale decisiva rilevanza che sarà certamente compresa da voi.

Che cos'è questa questione dell'Articolo 11? Che cosa prevede questo Articolo 11? L'Articolo 11 si preoccupa di garantire l'imparzialità del giudizio. Voi avete un dovere come Giudici, ve lo spiegheranno bene i Giudici Togati, voi dovete mettervi nei panni degli imputati, non fare vostre le ragioni degli imputati, ma dovete simulare le questioni che noi vi rappresentiamo sulla vostra pelle, come se riguardassero voi. Cosa pensereste voi se fosse accaduto e se quindi accadesse a voi quello che vi raccontiamo essere accaduto a noi in questo processo. L'Articolo 11 è una norma che non abbiamo scritto noi, è una norma che è nel Codice di Procedura Penale e che si preoccupa di dire: "Guardate, se in un processo penale vi è solo il dubbio, cioè la sola apparenza" dice la Cassazione, di questi aspetti tecnici e citazioni tecniche che faccio saranno garanti, signor Presidente e signor Giudice a Latere, oppure vi diranno: "L'Avvocato Caiazza ve l'ha detta un po' così, invece non è colà", quindi sentiamoci sereni da questo punto di vista. Solo se si è in discussione, l'apparenza di una non imparzialità del Giudice il processo va celebrato altrove e non in un posto a nostra discrezione, in un posto predeterminato, che in questo caso era ed è il Giudice di Potenza, perché è il luogo viciniore e quali sono queste condizioni che lasciano sospettare il difetto di imparzialità del giudizio? Sospettare, ripeto e la Corte di Cassazione ha ripetuto in ogni modo: "Non è necessario verificare che il giudizio sia stato effettivamente inquinato nella sua doverosa imparzialità, è sufficiente che questo non appaia".

E l'Articolo 11 prende in considerazione che cosa? Una cosa che comprendete nella sua evidenza logica: se in quel processo assumono la veste di compartecipi del processo dei Magistrati, che esercitano la loro funzione in quel momento nel distretto di Corte d'Appello, o che la esercitavano al momento del fatto di reato contestato, quindi o in

veste di imputati naturalmente, potete capire, o in veste di persona offesa dal reato, o in veste di danneggiato dal reato. Su questa storia persona offesa o danneggiato dovremmo dire bene perché - spiace dirlo - ma tra le tante, tante argomentazioni manipolative che abbiamo letto in questa ordinanza - che ha respinto le nostre questioni - della Corte d'Assise, questa è una delle più grossolane. Dicevo, se un Magistrato o più di un Magistrato in quel processo o è imputato, o è parte offesa, o è danneggiato, beh quel processo non si può celebrare lì.

Sempre nello sforzo di capirci bene, è molto importante - e capirete poi subito perché - che vi sia chiara la differenza tra persona offesa dal reato e danneggiato. Dobbiamo dire qui meglio, mero danneggiato dal reato, perché la persona offesa è sempre persona danneggiata. Ma qui si è giocato con le parole, facendosi scudo di una giurisprudenza che non parla delle persone offese, parla dei danneggiati e non è neanche univoca. Ci arriviamo.

La persona offesa dal reato è quella che viene colpita nei diritti e negli interessi che sono l'oggetto del reato. Quindi, in un reato di violenza sessuale la persona offesa ovviamente è la vittima di violenza sessuale, perché intanto è previsto come reato la violenza sessuale in quanto si vuole proteggere - questo è l'interesse penale protetto dalla norma - il diritto alla propria integrità, naturalmente alla intangibilità della propria attività sessuale, l'integrità fisica, eccetera, eccetera.

Se una madre assiste alla violenza subita dalla propria figlia e ne deriva un trauma insuperabile, non mangia più e impazzisce per il dolore, quella persona non è persona offesa dal reato, è danneggiata dal reato. Entrambi i soggetti hanno diritto di costituirsi in giudizio, reclamando un risarcimento del danno, ma sono due soggetti radicalmente diversi, rispetto ai quali non è consentito fare il gioco delle tre carte. L'una è persona offesa e ci sono conseguenze molte precise, rispetto in particolare all'Articolo 11 di questo, l'altra è danneggiata.

Potrei non sapere che una persona è danneggiata da quel reato, se non me lo viene a dire; potrebbe invece essere evidente già automaticamente che una persona sia danneggiata e anche non persona offesa, certamente la persona offesa dal reato non deve fare nulla. Non solo la persona offesa non è tenuta a manifestarsi, ma è il Giudice che deve chiamare la persona offesa e deve dire: "Guarda, io sto facendo un processo per questo reato, io ti individuo come persona offesa, ti devo citare in giudizio perché tu hai il diritto di esercitare". È chiaro?

Ora, in questo processo, tra i tanti reati contestati, si procede per un reato, che è quello per il disastro cosiddetto innominato, questa cosa vagamente manzoniana prima o poi, diciamo disastro ambientale, anche se tecnicamente la denominazione e la fattispecie è

venuta dopo, ma di questo stiamo parlando.

Quale interesse penale protegge questa norma? È importantissimo, perché dobbiamo capire chi sono le persone offese di questo reato. Faccio questo discorso perché è cruciale capire chi sono le persone offese del reato di disastro ambientale e poi vedere se ci sono Magistrati in questo, ci sono stati Magistrati in questo processo che hanno assunto la veste di persona offesa e poi di danneggiati, parleremo anche di quelli meramente danneggiati. Qual è l'interesse penale?

Ma non lo diciamo noi, ce lo ha detto la Corte Costituzionale. Poi è una giurisprudenza totalmente pacifica, che non ha trovato mai nessuna smentita. Solo in questo processo abbiamo dovuto leggere in queste ordinanze, in queste sentenze interpretazioni – come possiamo dire? - stravaganti.

Si possono dare... Il Giudice è sovrano, eh! Il Giudice può dire: “Sì, la giurisprudenza è questa qui, a me non piace questa giurisprudenza, non la condivido. Per questa ragione quest'altro e quest'altro”. Questo lo può fare il Giudice, quello che non può fare il Giudice è sancire dei principi, con i quali in questo caso e sulla base dei quali si rigetta l'eccezione, principi totalmente sconosciuti alla giurisprudenza, affermando contro ogni verità che essi appartengano alla giurisprudenza. Si è giunti addirittura ad attribuire alla Corte Costituzionale, come argomento per respingere la nostra istanza, l'esatto contrario di quello che la Corte Costituzionale afferma nella sentenza citata.

Questo solamente per lumeggiarvi la gravità di quello di cui stiamo parlando e la decisa rilevanza di questa questione che vi illustriamo.

Allora, chi sono le persone offese del disastro? Perché il disastro parla di incolumità pubblica, è un reato di pericolo concreto, basta mettere in pericolo l'incolumità. Poi se l'hai effettivamente danneggiata, l'incolumità è un'aggravante della condotta, ma è un reato di pericolo concreto. Va be', non ci perdiamo adesso. È un reato di pericolo, quindi basta tentare all'incolumità. Quindi si diceva: “Ma l'incolumità pubblica chi la rappresenta, chi è il portatore dell'incolumità pubblica?”. Sempre per quella necessità di individuare le persone offese, chi è? Perché dell'incolumità pubblica sono gli enti esponenziali, è lo Stato, sono i Comuni, sono le Regioni.

“E no – dice la Corte Costituzionale – certamente questi soggetti. Ma poiché l'incolumità pubblica - dice la Corte Costituzionale 327/2008, che il signor Presidente conosce benissimo - per pubblica incolumità - sto leggendo le parole della Corte Costituzionale - deve intendersi la messa in pericolo dei beni della vita, dell'integrità fisica e della salute”, Corte Costituzionale eh! Qua non è le Sezioni Unite, sono d'accordo, non sono d'accordo, Corte Costituzionale. Quello che scrive la Corte Costituzionale è legge, non è consentito. Qui non è consentito al Giudice di dire: “Non sono d'accordo”, perché non

si può non essere d'accordo con la Corte costituzionale. È chiaro?

Dunque, se la Corte costituzionale dice questo, se ne è tratta la conseguenza. Ma dico, è un tema che non ha mai messo in discussione nessuno, a nessuno è venuto in mente di metterla in discussione, che nei confronti di tutti i soggetti verso i quali il reato contestato è idoneo a mettere in pericolo la salute e la vita e l'integrità fisica, questi soggetti sono persone offese del reato di disastro. Punto e a capo!

Andate a leggere il processo Eternit, andate a leggere tutto quello che è stato affermato e scritto in giurisprudenza, in dottrina. Non una voce che abbia detto: "No, ma forse sono danneggiati, non sono...".

Allora qual è la questione? Vedete che ora ci avviciniamo. Perché noi abbiamo posto la questione dell'Articolo 11 sotto più aspetti: primo, perché qui si sono costituiti Parte Civile, costituiti Parte Civile dei Magistrati, lamentando: "Sono persona offesa, sono danneggiato". Alcuni sono persone offese: "La mia salute, l'integrità fisica". Altri: "Sono danneggiato sicuramente perché sono proprietario di un terreno e quel terreno è contaminato, perché è confinante". Si sono costituiti in giudizio. Che Giudici sono? Poi i colleghi sapranno essere precisi. Sono due Giudici di Pace, Giacovelli e Russo, che hanno esercitato al momento del fatto l'uno, al momento della costituzione di Parte Civile l'altro, la funzione di Giudice di Pace nel distretto, si sono costituiti Parte Civile in questo processo. E poiché è pacifico, non perdiamo tempo, ma lo riconosce la stessa ordinanza della Corte d'Assise che i Giudici di Pace sono equiparati - cioè i Giudici onorari sono i Giudici di Pace - ai Giudici ordinari, è come se si fosse costituito qui Parte Civile un Sostituto Procuratore della Repubblica.

E poi c'è un Giudice delle Sezioni Specializzate Agrarie, il Dottor Cassetta, che lo è stato per venti anni. Pensate che si è arrivati a sostenere, in ordine a questo Dottor Cassetta a sostenere che.. "Ha fatto il Giudice per vent'anni, è una cosa... Però è una cosa lontana nel tempo, ha smesso nel 2005. Lo spirito di colleganza non è in grado". Cioè, invenzioni. Ma dico: callide invenzioni di sana pianta, di principi che non ci è possibile riconoscere in una sentenza che sia una. Anzi, i principi sono opposti, cioè si dice: "Non è necessario entrare nel merito". Cioè, la condizione dell'Articolo 11 è una condizione oggettiva, lo ha detto bene il Professor Spangher in un parere straordinario, il Professor Spangher è uno dei più grandi processualisti italiani, ha fatto un parere pro veritate per noi, è una condizione oggettiva del reato, se ne prende atto. Del reato e del processo.

Ti sei costituito Parte Civile, esercitavi al momento del fatto o eserciti mentre ti costituischi? Non si può fare il processo qua, ce ne dobbiamo andare là. Non è che c'è la norma che dice: "Sì, però vediamo, ma quanto incide?". È una giurisprudenza tarantina, è sorta qui. La mettiamo nelle vostre mani, ma è nata qua e lo dobbiamo dire. È nata qua dicendo che è

così. Leggiamo sentenze diverse e libri diversi, evidentemente.

Quindi abbiamo tre Giudici che si sono costituiti. Poi, naturalmente, quando si costituiscono e noi sollevammo la questione, c'è stata una improvvisa corsa a far ritrattare le costituzioni di Parte Civile. Ricordate, poi a volte ne sorridiamo pure, gente inseguita ovunque perché rinunziasse e dato che rinunziano alcuni, tutti e due mi pare, pure Giacobelli.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Revocano la costituzione.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Sì, entrambi, Giacobelli e Russo, immaginiamo dietro impressioni di una certa importanza. Perché dico questo? Ma tanto i colleghi lo diranno meglio, perché sia Giacobelli, che Russo, avevano fatto ben prima del processo, uno aveva fatto una denuncia penale addirittura, aveva detto... Non era ancora contestato il disastro, era in corso l'incidente probatorio. Naturalmente l'incidente probatorio cominciava a ingolosire, dice: "Qua qualcosa". Uno fa una denuncia penale, fa una denuncia penale uno dei due Giudici, dicendo: "Io sono un cittadino, abito qua, leggo cose terribili, io li denuncio a questi qua dell'ILVA, perché... Vedete voi per quale ipotesi di reato".

E dove la fa, secondo voi, la denuncia il Dottor Russo. A Taranto? No, no, la fa a Potenza. Mi piace ricordarlo questo, senno' sembra: i soliti Avvocati che se la suonano e se la cantano. Il riflesso ce l'ha il Giudice di Pace che dice: "Aspetta un attimo, io esercito le funzioni qua, mi sto lamentando di un reato a mio danno, vado a Potenza".

Potenza dice: "Io, ma c'entro io?". E si apre un incidente... L'Articolo 54, vi spiegherà il Presidente, interviene la Procura Generale che restituisce a Taranto. Restituisce a Taranto. Dice: "No, no, non a Potenza, a Taranto". Ma perché restituisce a Taranto? Perché dice: "In quel momento non era contestato il disastro". Quindi dice: "Io non ho capito il Dottor Russo, di che reato esattamente si lamenta?". Se non sappiamo di che reato si lamenta, come facciamo a ritenere che scatti l'Articolo... Cioè, lui è persona offesa di che cosa? Perché non era contestato il disastro. Ma valorizzate nella vostra mente che il Giudice di Pace di riflesso nel 2010 dice: "Io devo andare a Potenza".

Russo aveva fatto una diffida, adesso non mi ricordo il contenuto... Giacobelli aveva fatto una diffida, nel 2010 aveva detto: "Guardate, per non sapere né leggere e né scrivere io subisco danni, perché il mio terreno è contaminato". Si costituiscono Parte Civile, vengono inseguiti ovunque. Ricordo scene imbarazzanti in questo processo, rinunziano e alla Corte d'Assise di Taranto non sembra vero dire: "Ah, che bello, hanno rinunziato, il problema è risolto" e lo scrivono, santo iddio, non è che sto dicendo delle cose. Cioè, è la rinunzia. Ora, se c'è un principio ma non pacifico, che se uno si azzarda a dirlo a un esame universitario viene cacciato via, si azzarda a dire il contrario, che la costituzione di Parte Civile è un fatto del tutto eventuale, soprattutto per le persone offese, che non ha nessuna importanza e nessuna necessità ai fini dell'Articolo 11.

Ti vuoi costituire Parte Civile, ti costituischi Parte Civile, ma se sei persona offesa... E perché è pacifico? Perché la norma dice nel procedimento, non dice nel processo. Quindi basta che già nella fase delle indagini, dove non c'è possibilità di costituire Parte Civile, si evidenzi che il Magistrato è persona offesa, via, si va via da lì.

Niente, la Corte d'Assise di Taranto dice: "Scusate, che problema c'è, hanno rinunciato, hanno rinunciato alla costituzione". Ma se la Parte Civile non è elemento necessario ai fini dell'Articolo 11, come può rilevare la rinuncia? Come può essere rilevante la rinuncia se non esiste nessun interesse al fatto che ci sia costituzione di Parte Civile, delle persone offese.

Ecco dov'è il gioco – mi dispiace, lo dico senza nessuna remora - delle tre carte nell'argomentazione, che si dice: "Danneggiato, persona offesa, bla bla bla...". No, no, danneggiato o persona offesa? Perché si valorizza qualche sentenza che c'è, che dice: "Beh, il danneggiato si deve manifestare, dobbiamo sapere. Se non si manifesta...". Ma qui si stanno parlando di persone... Qua si sono manifestati, perché si sono costituiti Parte Civile, quindi qua addirittura il problema è superato, non importa persona offesa, danneggiato e che abbiano ritrattato proprio non significa nulla. Quindi ci potremmo fermare qui.

Ma c'è un secondo capitolo, del quale vi parlerò approfonditamente l'Avvocato Annicchiarico, che è clamoroso in questo processo. Qui sì, qui vi dovete immedesimare in noi e capire che cosa abbiamo fatto in questi cinque anni di processo, perché noi diciamo: "Ci sono un bel po' di Magistrati tarantini esercenti la funzione di Magistrati, in questo momento o certamente al momento... Ma lasciamo perdere, noi abbiamo parlato del momento, che sono persone offese del reato.

È bene che sappiate come ci siamo arrivati. Qui in un primo momento era stata sollevata una eccezione diversa, eravamo in assetti difensivi diversi da quelli attuali, però autorevolissimi, che avevano fatto la questione – si chiama - di legittima suspicione. Cioè, erano andati in Corte di Cassazione, si era detto: "Guardate, non si può fare un processo a Taranto sul disastro ambientale a Taranto", perché non c'è il contesto. C'erano centinaia di persone fuori, ne sa solo... Archinà ha continuato nella sua vita a non potere uscire, ma ancora fino a un anno fa, due anni fa, senza essere aggredito, insultato, sputato. In un contesto del genere come si fa un processo in quella città? Che cosa disse la Cassazione? Rigetto la questione. Estensore, non credo di sbagliare, Margherita Cassano, attuale Primo Presidente, disse: "Guardate, questo principio non può funzionare, non è che qualunque reato ambientale si realizzi in un contesto, eccetera, rende quel distretto non idoneo. Occorre provare che ci siano degli interessi confliggenti diretti. Ci sono altri strumenti - dice la Corte di Cassazione - rispetto alla

legittima suspicione, per esempio l'Articolo 11. È la Corte di Cassazione che ce lo dice: "Se trovate dei Magistrati che sono in una condizione confliggente con la possibilità di celebrare un processo decoroso", perché l'imparzialità è la condizione del decoro del processo, proprio del decoro, dell'inizio del rapporto processuale. "Trovate se ci stanno e ne riparlamo come Articolo 11". E lo dice anche la G.U.P. Gilli, che dice: "È un po' generica questa cosa. Ci dovete dire, se ci sta qualche Magistrato, parlatecene".

Allora noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto: "Ma se qui c'è un capo di imputazione che specifica la estensione del disastro ambientale in particolare in due quartieri tarantini, Tamburi e Borgo, che è il quartiere centrale. Lo dice il capo di imputazione, non è che lo diciamo noi, si consuma lì, si consuma il reato. A Borgo, perché adesso parliamo di questo che ci interessa.

Allora noi - che siamo malfidati, se vogliamo scherzare, semplicemente facciamo il nostro dovere di Avvocati - siamo andati a vedere: ma chi ci abita a Borgo? E sono venuti fuori quanti? Lo dirà l'Avvocato Annicchiarico, diversi Magistrati che abitano a Borgo. Magistrati nelle condizioni rilevanti per l'Articolo 11, non lo ripeto.

L'abbiamo detto, venimmo qui con un cartellone, coi segni rossi: "Guardate, abita qui Tizio, abita Caio, Sempronio". Siamo stati aggrediti: "Mettete a repentaglio la sicurezza dei Magistrati". Ci fu una nota anche.

Benissimo, poniamo la questione. Come è stata risolta la questione? Si è detto: "Qui nessun Magistrato si è manifestato". Ecco il punto. Ecco perché vi ho dovuto annoiare con il discorso persona offesa e danneggiato. Questa impudenza motivazionale è arrivata a citare sentenze, dice: "È ius receptum". È pacifico, bisogna manifestarsi. Si sono costituiti Parte Civile questi Magistrati? No, e allora. Questi qui - dico - che abitano a Borgo. Mi dispiace.

Ho già detto che se sono persone offese e sono pacificamente persone offese, sono pacificamente persone offese perché lo dice la stessa Corte, quando ammette come Parte Civile abitanti del quartiere Borgo, che sono costituiti Parte Civile in questo processo. Costituiti - leggete gli atti di costituzione - sul presupposto di essere persona offesa dal reato. E hanno ragione, se il reato è commesso hanno ragione e la Corte li ammette. Quindi se il Magistrato Tizio abita in via - non so - Mazzini - non ho idea - 14, tu ammetti il signor Rossi, che abita in via Mazzini 16, che dice sono persona offesa. Il Magistrato tarantino che esercita e che magari per una questione sua non si vuole costituire Parte Civile, quello lì non ha nessuna rilevanza ai sensi dell'Articolo 11, perché non si è costituito. Quindi o si nega... E perché - dicevo - il gioco, l'impudenza motivazionale? Perché la giurisprudenza citata parla del danneggiato, è il danneggiato - dice quella sentenza e quella giurisprudenza che non è univoca, che non è nemmeno

univoca - che si deve manifestare. Non è univoca nel senso che è evidente che un Magistrato è danneggiato, è evidente. Ma anche a volerla invocare testualmente, come fa in un modo inaccettabile, l'ordinanza dice: "Eccola qua, c'è la giurisprudenza, non si sono manifestati".

E lo devo dire, signor Presidente, avviandomi verso la conclusione, perché sono queste le questioni di carattere generale, che avrebbe avuto una qualche difficoltà la Corte ad affermare qualcosa di diverso, visto che la Presidente del Collegio abita a Borgo. La Presidente della Corte d'Assise di Taranto che ci ha giudicato abita a Borgo con la sua famiglia. E non lo dico per un'aggressione di tipo personale, perché io non so, lo sa solo lei con la sua coscienza se questo abbia pesato o non abbia pesato. Le auguro che non abbia pesato. Ma poiché questo non interessa per la questione dell'Articolo 11, come vi ho ricordato, perché interessa che non appaia il rischio di imparzialità, io vi chiedo – Giudici Popolari illustri – ma voi come vi sentireste ad essere giudicati da un Collegio presieduto da una persona offesa dal reato che si contesta a voi? Io chiedo a voi di rispondere a questa domanda molto semplice, è questa la domanda finale. Ripeto, le questioni di chi si è già costituito saranno spiegate meglio. Questa è la domanda finale alla quale dovete rispondere, perché può essere una spiegazione di queste acrobazie argomentative di questa ordinanza improponibile, un'ordinanza insostenibile per la qualità incredibile degli argomenti e delle argomentazioni. Giurisprudenza mai sentita, principi mai visti. Questo del... Come diceva? Del dissolversi della colleganza col Giudice delle Sezioni Agrarie. Parole al vento che non hanno un riscontro, che non hanno una logica, che sono in conflitto.

Ma questo, ma questo... Era stato profetico Tullio Padovani, in Corte di Cassazione, discussione che io andai a sentire, formidabile, altro giurista grandioso, sulla legittima suspicione disse: "Attenti Giudici della Cassazione, qui rischiamo di essere giudicati dalle persone offese" e non c'era ancora la Presidente, non c'era ancora il Collegio. Fu un vaticinio. Ora è incredibile, ma è accaduto. È semplicemente accaduto.

Nel concludere, io – Presidente – desidero sottolineare una cosa – e a voi Giudici Popolari – molto importante, noi queste questioni dell'Articolo 11 le abbiamo sollevate subito, noi le abbiamo sollevate in udienza preliminare. Anche lì, come vi diranno, sono state superate, una si dimentica di parlare di Giacovelli, una delle due ordinanze. Il caso non lo analizza proprio, si distrae. Un'altra dice: "È un po' generico, hanno ritirato la costituzione".

Perché ve lo sottolineo questo? Perché – guardate – nei processi penali ognuno si assume le proprie responsabilità. Questo è il più drammatico degli scenari sociali, quello del processo penale. Ognuno ha il suo compito, il Giudice ha il compito più difficile. Non si

dica che qui noi cerchiamo scappatoie, perché questo non lo consentiamo, questo non lo possiamo consentire. Nel primo momento nel quale si è posta la questione, non si può fare questo processo qui, non si può fare! Sarebbe bastato non dico darci retta, applicare i principi. Il processo si sarebbe trasferito brevemente non a casa nostra, non in un Collegio presieduto dall'Avvocato Annicchiarico, che dice: "Va be', grazie, tu vuoi fare questo perché andiamo a casa dell'Avvocato Annicchiarico che fa il Presidente del Collegio". No, noi andiamo da altri Magistrati. Cos'è che non hanno, cos'è che non va nei Magistrati di Potenza? Che noi nemmeno conosciamo, non sappiamo chi sono. Potrebbero essere più severi, meno bravi di quelli di Taranto, più condizionati sui temi ambientali. Non lo sappiamo noi. Ma la richiesta scandalosa che noi abbiamo fatto è di applicare una norma del Codice di Procedura Penale che dice: "Invece di andare davanti a questi Magistrati, si va davanti ad altri Magistrati.". Non è che li scegliamo noi.

Quindi noi l'abbiamo detto da subito, sarebbero bastati pochi mesi e il processo sarebbe ripartito nella sua sede naturalmente, naturale, derogata naturalmente, ma naturale, perché se la deroga è normativa, per me il Giudice naturale di questo processo è Potenza, se vogliamo essere precisi. Pochi mesi e il processo partiva a Potenza.

Quindi non potremo, per quello che è nelle nostre forze, per l'amor di Dio, non c'è nulla... Noi non potremo consentire o faremo ogni sforzo perché non pesi indebitamente sulla vostra decisione la responsabilità di dire: "Ma come, dopo cinque anni di dibattimento, le Parti Civili, le aspettative, salta tutto?". E no! E no! Non funziona così! Perché chi si è assunto la responsabilità di far celebrare un processo illegittimo, presieduto da una parte offesa del reato contestato agli imputati, è la Corte d'Assise di Taranto, non noi che alla prima udienza preliminare ponemmo il problema e lo avremmo tutti risolto. Questo è quello che deve essere ben chiaro.

Per il resto, signor Presidente, nel ringraziarla e nel ringraziarvi per l'attenzione, voglio esprimere un auspicio: che non accada quello che è già accaduto in altri processi, proprio in processi ambientali. Badate, questo discorso delle responsabilità che vi facevo prima purtroppo è dolorosamente avvenuto, cioè Giudici che non hanno la forza di assumersi queste responsabilità. Se ne sono visti, presso Eternit, forse il più grande processo di disastro ambientale. I reati erano tutti prescritti, perché si contestava l'asbestos, le malattie che impiegano trent'anni per manifestarsi e quindi le Difese hanno immediatamente detto: "Scusate, non è per dire". Ma dall'indagine, sarà, poi si vedrà, fate le cause civili, ma il reato è prescritto, non possiamo iniziare. Figuriamoci! Il Pubblico Ministero dice di no e inventa un criterio sulla prescrizione mai visto, mai sentito. Qualcosa del genere.

Il G.U.P. dice: "Io mi prendo questa responsabilità? No, ha ragione il Pubblico Ministero".

Il Giudice di Primo Grado: “No, assolutamente, non è prescritto”.

La Corte d’Appello: “No, assolutamente, non è prescritto”.

Arriva alla Corte di Cassazione, perché di Giudici se ne incontrano tanti, di Giudici che sanno svolgere la funzione sacrale. Noi mettiamo queste toghe non perché siamo dei pagliacci qui, perché sappiamo di entrare in un posto sacro e sappiamo che la vostra funzione è in assoluto la funzione più sacra, tra tutte quelle sociali. Arriva alla Corte di Cassazione il Processo Eternit, ricordo con le parti offese che manifestavano fuori la Corte, con i risarcimenti già liquidati e incassati dalle persone offese, cinque Giudici, Giudici dicono: “Signori, ci dispiace enormemente, ma il reato era prescritto. La legge è questa, il reato era prescritto”. E ordinano e immagino con quale sofferenza scrivono: “Restituzione delle somme corrisposte a titolo di risarcimento”.

Pensate che struttura morale, etica, professionale ci vuole per una decisione del genere. È già accaduto. Siamo sereni e fiduciosi che questa volta qui non accadrà. Grazie per l’attenzione, signor Presidente e signori Giudici.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato Caiazza. Per il verbale mettiamo che l’Avvocato insiste nelle conclusioni rassegnate - poiché si è costituito oggi - all’atto di appello già proposto per il suo assistito, con particolare riferimento all’Articolo 11, Codice di Procedura Penale.

AVVOCATO G. CAIAZZA – E mi scuso davvero con i miei amici e colleghi che continueranno, perché purtroppo non li posso ascoltare, mi scuso con tutti voi. Grazie per l’attenzione.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato Caiazza.

AVVOCATO G. VITALE – Chiedo scusa, Presidente, approfitto della pausa. Avvocato Gianluca Vitale, volevo dare la mia presenza e scusarmi per il ritardo, purtroppo un problema di incidente di treno.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie. Allora, mettiamo la presenza dell’Avvocato alle ore...
A che ora è arrivato, Avvocato?

AVVOCATO G. VITALE – Alle 11:15. Avrei anche delle nuove nomine di costituzione, ma le faccio la prossima volta, credo che ormai sia passato il momento.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Certo.

Allora, se non ci sono altre integrazioni, possiamo dare la parola all’Avvocato Annicchiarico, per illustrazioni sempre della stessa questione e di altre, laddove lo riterrà opportuno Avvocato.

DISCUSSIONE DELL’AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cerchiamo di restare soltanto sull’Articolo 11 e -

Presidente - ringrazio l'Avvocato Giandomenico Caiazza per l'intervento, è stato un intervento sintetico, ritengo molto efficace ed esaustivo. Noi abbiamo provato a dividerci un po' gli interventi e dopo l'Avvocato Caiazza parlerò io, spero brevemente e di non annoiarvi e poi parlerà l'Avvocato Perrone con un intervento ancora più di dettaglio.

Io mi permetto di fare un intervento che veramente consenta a tutti quanti i Giudici Popolari di comprendere la questione, perché la questione è chiarissima per i Giudici Togati, probabilmente anche per noi è veramente molto chiara. Secondo me lo può diventare anche facilmente per voi.

Io ho preparato - e ve la consegnerò alla fine del mio intervento - una cartellina per ognuno di voi, una cartellina per ognuno di voi e in questa cartellina ho inserito pochissimi fogli, perché bastano pochissimi fogli per riuscire non a decidere questa questione, ma - come vi dirà meglio il Presidente e il Consigliere nella Camera di Consiglio - a constatare la questione. Perché questa non è una questione che può essere decisa. Tante questioni possono essere decise, ma questa la constatate e vi dico perché, è semplicissimo.

Articolo 11, non vi serve tutto intero, lo potete vedere sul codice, ma vi serve soltanto il I comma su questo caso ed è chiarissimo, dice: "I procedimenti in cui un Magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini - quindi già capite che stiamo ancora prima del processo - di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato". Quindi stiamo sempre prima del processo, perché il danneggiato dal reato, la Parte Civile o la persona offesa, per partecipare al processo, si devono costituire Parte Civile nel processo. Quindi stiamo parlando di cose che possono succedere anche nelle indagini. "Che, secondo le norme di questo capo, sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel Distretto di Corte d'Appello, in cui - che cosa succede? Distretto di Corte d'Appello sarebbe Lecce e noi facciamo parte di Lecce - il Magistrato esercita le proprie funzioni". Quindi un Magistrato che sta facendo il Magistrato. Oppure, dice il Codice: "O le esercitava, quando? Al momento del fatto". Sono di competenza del Giudice, ugualmente competente per materia, quindi sempre Corte d'Assise, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello determinato dalla legge.

La legge ha già stabilito tutto, perché rimanda poi questo articolo a un altro articolo, che è l'Articolo 1 delle Norme di Attuazione. Non è un caso che è l'Articolo 1 delle Norme di Attuazione, che vi dice: "Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i Magistrati. Agli effetti di quanto stabilito dall'Articolo 11 del Codice" - quello che abbiamo visto prima - "il distretto di Corte di Appello nel cui capoluogo ha sede il Giudice competente è determinato sulla base..." Di che cosa vi

direte? Come si fa? C'è una tabella allegata alle presenti norme, e io ve la do, perché voi potrete tenerla. La semplice tabella vi dice che quando succede questo fatto nel distretto di Lecce è già previsto dal nostro Codice che si va a Potenza. Per quello io vi dico: voi dovete soltanto constatare, non dovete decidere. Cioè, che si fa in questo caso? Si fa questo. Che cosa vi ho messo nella cartellina che è importante? Vi ho messo due cose soltanto. Perché tante volte uno si perde in mille rivoli, non servono, per decidere questa questione non servono. Vi ho messo però due capisaldi, le cose che contano: c'è una sentenza a Sezioni Unite della Cassazione, che si chiama Scabbia, che è del 2004, la 292, che adesso vi dico a cosa vi serve; e poi c'è una sentenza, che è della Corte Costituzionale questa, è la sentenza molto importante, che è la sentenza che citano anche i Giudici nella ordinanza con cui rigettano le nostre questioni, ed è la ordinanza 163 del 2013. Questa ve la ricorderete sicuramente. Ma sapete perché? Perché, tra le persone che hanno deciso, c'è anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi voi con questi pochissimi elementi, ma che sono dei pilastri, potrete constatare quello che io cercherò di dirvi in maniera molto semplice. Ma non lo dico in maniera semplice perché voglio banalizzare la questione processuale, o soltanto perché sto parlando a voi. Ve lo dico in maniera semplice perché questa è una questione semplice, non è una questione complicata. Questa questione, fosse arrivata in un processo – lasciatemelo consentire, tra virgolette – normale, avrebbe avuto necessità neanche di una Camera di Consiglio, perché un Magistrato una questione del genere la prende e la decide immediatamente.

Perché vi faccio questo piccolo cappello? Perché questa sentenza delle Sezioni Unite vi servirà, perché è importante arrivare a quel risultato di cui vi ha parlato l'Avvocato Caiazza. Ci sono Giudici togati illustri, come quelli che presiedono questa Corte di Assise, e gli onorevoli Pubblici Ministeri qui presenti, che sono i Magistrati togati. Esistono poi degli altri tipi di Magistrati, un po' come lo siete voi oggi, però in questo caso specifico c'è una piccola distinzione, perché a voi hanno chiamato per questo processo; ci sono invece normalmente degli Avvocati, o degli esperti, che vengono aggregati alle funzioni giudiziarie normali, ma proprio per il requisito della stabilità e del fatto che comunque esercitano la funzione giudiziaria, sono stati equiparati a tutti gli effetti ai Magistrati togati, quelli che superano il concorso, quel difficilissimo concorso per diventare Magistrati.

La Cassazione a Sezioni Unite quindi già nel 2004 - e la giurisprudenza è totalmente univoca sul punto, quindi per questo vi serve soltanto una sentenza, tra l'altro brevissima - ci dice pochissime cose. Ci dice: "Guardate che i Giudici di Pace e i Giudici Onorari sono come se fossero dei Giudici togati"; vi dice poi che il membro specializzato delle

Sezioni Agrarie - e ve lo dice in maniera esplicita, ve l'ho evidenziato, lo troverete – è parificato al Magistrato togato. E vi dice un altro principio importantissimo, che io veramente ci tengo a sottolineare... E che attenzione, qui non si sta mettendo in dubbio la terzietà in concreto dei Magistrati di Taranto che si possono occupare di questa vicenda. Ma dice la Cassazione già dal 2004, a Sezioni Unite: "Si deve salvaguardare la apparenza di terzietà", cioè non deve sembrare male, per dirla con parole prosaiche, perché deve apparire a tutti gli effetti terzo il Magistrato.

Prendendo queste notizie che avete in questa sentenza, e prendendo il dato letterale del Codice, arrivate alla sentenza di Sergio Mattarella, alla sentenza della Corte Costituzionale, più specificatamente la ordinanza 163 del 2013.

Perché questa è importante? È importantissima questa, perché prima vi ho letto il Codice. Non ho bisogno di guardare le sentenze, lo dice il Codice. Il codice dice: "Attenzione, se c'è un Magistrato togato, o Giudice di Pace, Onorario, oppure membro della Sezione Agraria" -, non importa, un Magistrato – "che esercita, o esercitava al momento del fatto..." Quindi è importante l'arco temporale. E qua avete visto, la contestazione è dal '95 al 2012. Quindi è importante che sia un Magistrato che o esercita o esercitava al momento del fatto, o un Magistrato – che quindi è imputato, o Persona Offesa o persona danneggiata dal reato, o indagato, quindi una di queste cose, oppure deve essere un Magistrato che lo è al momento del processo. Quindi avete due possibilità. Oppure può essere anche in contemporanea, perché c'è uno di questi, il Giudice Russo, che lo è in contemporanea: è Magistrato sia al momento del fatto sia al momento del processo. Allora, in questo caso specifico scatta quel meccanismo che abbiamo visto prima. Quindi per questo vi dicevo: "Attenzione, che qui non si tratta di decidere, si tratta di constatare: che è successo?" È successa questa cosa, che quindi si è arrivati a verificare una circostanza specifica.

Questa Corte Costituzionale perché è importante? Perché questa Corte Costituzionale, che è stata poi mal interpretata devo dire... Interpretata in maniera erronea? Non lo so. Lascero alla penna del Presidente e alla vostra penna andare a commentare la ordinanza con la quale viene rigettata la questione in primo grado. Ma questa Corte Costituzionale è importante, perché il Giudice remittente... Che significa? Succede una questione, o la sollevano gli Avvocati, o i Giudici da soli dicono: "Beh, ma questa questione bisogna rimetterla alla Corte Costituzionale". C'è un problema di una norma che non si sposa bene con la Costituzione, per questo arriviamo da Mattarella alla Corte Costituzionale.

In quel caso specifico noi non avevamo un Magistrato che era tale al momento del fatto, né un Magistrato che era tale al momento del processo, però era un fatto diciamo un po' simile. Cioè era un Magistrato che non era Magistrato al momento del fatto, che non era

Magistrato al momento del processo, però era da poco che era andato via dalla Magistratura, andato via da quella comunanza di frequentazioni con i Magistrati, che è la ragione per la quale questa apparenza deve essere salvaguardata. Succede il fatto, quindi il fatto è successivo rispetto a quando questo Magistrato non è più Magistrato, ma lo è da poco, e il Giudice remittente, cioè il Giudice che rimanda alla Corte Costituzionale, dice: "Beh, però anche in questo caso bisognerebbe applicare l'Articolo 11". Quindi, quando arriva alla Corte Costituzionale, si sta sostenendo una cosa completamente diversa, cioè si sta dicendo... Questo è lo steccato, quello di cui abbiamo parlato prima, no? Allarghiamo, applichiamo questa garanzia di spostare il processo a Potenza, come se fosse il nostro caso, anche nell'ipotesi in cui il Magistrato sia andato, com'era in quel caso in pensione, abbia comunque partecipato al fatto. Quindi c'è il Magistrato con il fatto, il Magistrato che fa la querela, quindi non è più Magistrato, però dice il remittente: "Il rapporto di colleganza era fino all'altro giorno". Quindi anche in questo caso si chiede alla Corte costituzionale di intervenire. La Corte Costituzionale è chiarissima invece, dice: "Queste norme" - queste della cartellina che vi darò - "sono norme di stretta interpretazione". Cioè è la regola, è quella, non ce ne può essere un'altra. Abbiamo stabilito qual è la regola". Quindi lo steccato è strettissimo: deve essere Giudice al momento del fatto, o Giudice al momento del processo, o entrambi. Questo è.

Che cosa è successo? È successo che in questo processo noi interveniamo all'udienza preliminare. Io, come difensore, partecipo e guardo, assisto a quella discussione di cui ha parlato prima l'Avvocato Caiazza, una delle discussioni più belle a cui ho assistito di persona. Proprio intervenivano degli Avvocati bravissimi, dei Professori universitari, tra questi c'era proprio il Professor Padovani. Fanno un intervento bellissimo su questa istanza di rimessione del processo, però la Corte dice: "Guarda, il tema che anche i Magistrati..." Perché era stato posto in quel momento la tematica. "...che anche i Magistrati abitano a Taranto, non è un tema che dovete sollevare con questo strumento". Ma c'è proprio il passaggio nella sentenza, ve lo abbiamo riportato, tutto il materiale poi vi sarà offerto per una comodità di consultazione. Ma con riferimento a questo particolare istituto dice: "No, c'è l'Articolo 11". Noi veniamo ufficiati, vengono ufficiato come Avvocato. In sede di udienza preliminare, è la prima udienza preliminare, con il primo G.U.P., e all'epoca non si era ancora costituito nessun Magistrato. Non c'erano state queste costituzioni di Parti Civili di cui già avete sentito parlare, ma c'era una mia valutazione giuridica, che io avevo fatto in maniera molto semplice, molto semplificata. Avevo detto al Giudice dell'udienza preliminare, al primo Giudice... Perché qua ci sono state due udienze preliminari, perché c'è stato un

annullamento, abbiamo rifatto un pezzo dell'udienza preliminare di cui vi parleremo. Però io avevo detto al Giudice: "Giudice, qui c'è un tema, è semplice. L'Avvocato Caiazza ha parlato già del reato di disastro, lì ci sono le tre sentenze Eternit che sul danno da esposizione sono chiarissime e dicono: quando c'è questa contestazione, il solo fatto di essere esposti, essere esposti, determina la condizione di essere Persona Offesa", quindi esposti all'evento lesivo. Lì erano le fibre di amianto, si faceva riferimento anche ai soggetti sani, quindi non soltanto ai malati. Anche i sani che erano comunque esposti, erano ritenuti dalla giurisprudenza Persone Offese dal reato.

Quindi io dicevo: "Scusate..." Quando ho fatto la questione in udienza preliminare, sollevandola, e quindi declinandola già come se fosse una incompetenza territoriale, anche se è a mio avviso una incompetenza funzionale. Ma poi vi spiegherò anche questa piccolissima differenza. Ma non è importante per comprendere il passaggio. Io in quel momento dico, e vorrei che lo comprendeste anche voi: se leggete l'imputazione, l'imputazione dice che questo disastro a Taranto si sarebbe verificato attraverso le emissioni dello stabilimento siderurgico, di vario tipo. Parlano di benzoapirene, parlano di diossine, parlano di vari IPA, polveri in generale che arrivano sulla città, in particolare su Tamburi e Borgo, con riferimento a Taranto, poi vengono individuati anche dei Comuni vicini. E a quell'epoca c'era già stata una ordinanza che aveva vietato addirittura il pascolo nei 20 chilometri vicini allo stabilimento per queste ragioni. Quindi io lo davo veramente per scontato. Ma ancora più banale, secondo me... E questo lo percepite, proprio lo toccate, perché significa stare a casa vostra. Cioè immaginate il tema di cui si parla tantissimo a Taranto, del fatto che comunque c'è un altro reato contestato, il 674, che è collegato a una serie di condotte che derivano dal fatto che dallo stabilimento queste polveri arrivano sulla città, arrivano sulle abitazioni, sulle vostre, sulle nostre, sulle abitazioni degli abitanti di Taranto, e in questo modo, secondo ovviamente la prospettazione accusatoria, si verificano delle cose semplici: lo sporcamento. Cioè io vado, pulisco il giorno, dopo un giorno, dopo due giorni, tre giorni trovo di nuovo che si è sporcato, e devo andare di nuovo a pulire perché arriva la polvere nera.

Poi si è detto, sulla base di questo sporcamento, di questa situazione, che questo tipo di condotta danneggiava gli immobili, e quindi non soltanto l'immobile mio che sto ai Tamburi, ma anche l'immobile di chi sta in centro, di fronte praticamente allo stabilimento, in particolare in tutta la zona centrale. E poi si è ancora detto, e riconosciuto come fatto, sia nelle ordinanze con cui sono state ammesse le costituzioni di Parti Civili, sia poi come avrete letto in sentenza... è stato riconosciuto anche il fatto del depauperamento del valore di questi immobili, quindi immobili che varrebbero di meno a seguito di questa situazione.

Allora io dicevo già all'udienza preliminare: "Attenzione che i Giudici..." Anche lei stessa è un Giudice a mio avviso comunque fantastico. I Giudici dell'udienza preliminare... Ma purtroppo anche lei stessa abita a Taranto, quindi anche lei stessa è in questa condizione. Ma ne conosciamo tanti che sono abitanti, residenti a Taranto. Tutti, tutte le loro abitazioni vengono sporcate, tutti loro sono danneggiati dall'esposizione, ad essere esposti a questo disastro, secondo l'imputazione. Quindi io facevo ragionamenti semplici e dicevo: "Scusate, già soltanto per queste ragioni dobbiamo spostare il processo". In quel momento riceviamo una risposta dall'ordinanza, che o avete letto o comunque leggerete, in cui quel G.U.P., che era la Dottoressa Gilli, scrive... Attenzione però, innanzitutto non riconosce il tema delle Persone Offese collegate a questi due reati, cioè dice... non li vuole qualificare come Persone Offese, si limita a dire che secondo lei sarebbero danneggiati, e si limita a dire che il danno non è in re ipsa per essere esposti, non è in re ipsa perché è stato lesa il diritto soggettivo a vivere in un ambiente salubre, e che quindi questi soggetti sono Persone Offese, e quindi scatterebbe l'automatismo, ma dice - da un lato - che ci sarebbe la necessità della manifestazione, cioè come se qualche Magistrato si dovesse realmente manifestare e dire: "Alzo la mano, sono io, casa mia è quella che si sporca. Alzo la mano, sono io, sono io quello esposto che vivo tutti i giorni e vado a lavorare tutti i giorni".

Per me era una cosa veramente scontata, non avrei mai pensato di dover leggere in quell'ordinanza il fatto che io non avessi provato in concreto che questi Magistrati risiedessero a Taranto, abitassero a Taranto, lavorassero a Taranto e trascorressero la stragrande maggioranza del tempo a Taranto, e nelle loro abitazioni sporcate e devalorizzate, come era la contestazione e come erano gli accertamenti che nella fase delle indagini avevano portato a ritenere questa ipotesi di contestazione.

Ecco, è da lì che poi nasce l'esigenza di andare a dare una rappresentazione di questa situazione. Ma perché è importante la rappresentazione di questa situazione? Perché voi sapete, questo probabilmente lo saprete anche voi Giudici Popolari, che per costituirsi Parte Civile ci si può costituire all'udienza preliminare. Adesso è diventato un obbligo, quando c'è l'udienza preliminare ti devi costituire all'udienza preliminare. Prima, prima della Riforma Cartabia di cui avrete sentito parlare, ci si poteva costituire anche direttamente a dibattimento. Però noi, quando arriviamo a dibattimento davanti alla Corte d'Assise, ereditiamo già un processo che ha migliaia di Parti Civili che si sono costituite all'udienza preliminare, e abbiamo già delle ordinanze che hanno statuito in ordine al fatto che c'erano una serie di soggetti che lamentavano esattamente questo negli atti di costituzione. Cioè: "Io vivo a Taranto, qui mi dite che c'è questa situazione, io sono danneggiato dalla esposizione a questa esposizione". O "Io vivo a Taranto, ho la

mia casa, la mia casa è sporcata da questa situazione. La mia casa perde valore a seguito di questa situazione". Quindi tutte queste cose noi ce l'avevamo già a corredo nostro, nel processo. Arriviamo davanti ai Giudici della Corte di Assise, e all'epoca il Giudice, che diventerà poi il Giudice Presidente della Corte di Assise era soltanto un Giudice che sostituiva in maniera potenziale il Presidente, perché il Presidente che aveva iniziato questo processo era un Presidente che si avvicinava al pensionamento, e quindi, siccome si pensava che potesse durare tanto tempo, vista la dimensione del processo, avevano già previsto un Giudice che lo potesse sostituire nel caso in cui si fosse verificata questa circostanza. Quindi faceva parte del Collegio ma non era ancora il giudicante.

In quel momento noi cosa facciamo? Noi abbiamo presentato, oltre che degli elenchi in cui abbiamo indicato quasi tutti i Magistrati che noi conoscevamo, sia nel Civile che nel Penale, che abitavano, e quindi che avevano le abitazioni che venivano sporcate ogni giorno, e che vivevano nel centro del paese, nel centro della città, e che quindi erano esposti, secondo proprio le tre sentenze Eternit chiarissime sul punto. C'è un disastro in atto secondo la contestazione dell'Accusa, c'è un 674 secondo l'impostazione dell'Accusa, c'è questa situazione. Che cosa abbiamo fatto là, Presidente? Ci siamo limitati unicamente a far verificare come una serie di Magistrati fossero a pochissima distanza, ma parlo veramente di pochissimi metri di distanza, anche soltanto 10 metri di distanza, da quelle stesse Parti Civili per le quali era stata già ammessa la costituzione di Parte Civile all'udienza preliminare, sul presupposto che ci fosse stata una esposizione, quindi un danno da esposizione, da essere esposti a questa cosa, e un danno sulle loro abitazioni. Quindi lì ci siamo permessi semplicemente di dire: "Guardate che, con riferimento a questa situazione non andiamo avanti, perché è evidente che rispetto a questa situazione non si può andare avanti. Perché il Codice, come avete già visto e letto, parla della Persona Offesa e del danneggiato".

Il danneggiato, in questo caso specifico, è delineato dall'imputazione. La Persona Offesa non ne parliamo proprio! Ma abbiamo un'indicazione già nell'imputazione che ci dice chi sono le Persone Offese del reato. Quindi non c'era nessun dubbio da questo punto di vista. Però al peggio non c'è mai limite e non c'è mai fine, perché non potevamo minimamente immaginare che intervenissero nel processo addirittura dei Giudici, dei Giudici che abbiamo visto essere uguali ai togati, che si costituivano nel processo, che chiedevano il risarcimento, che chiedevano i soldi per il danno che stavano subendo. Lo declinavano sia come danno da esposizione sia come danno agli immobili. Un Giudice, Russo, lo declinava in una maniera ancora diversa, perché lo faceva proprio come rappresentante dei cittadini per costituirsi contro il Sindaco Ippazio Stefano, che

secondo lui non aveva fatto quello che doveva fare. Quindi la situazione a quel punto è diventata una situazione ancora più forte.

L'Avvocato Caiazza vi ha detto che cosa è successo. Ci sono... uno di questi due Giudici, che si chiama Giacobelli, è stato per un periodo lunghissimo, fino al 2015, Magistrato a tutti gli effetti; l'altro Giudice di Pace all'epoca era Magistrato al momento del fatto e lo era anche ancora al momento del processo. Quindi in quel caso abbiamo visto due Magistrati che per un certo periodo, alcuni mesi sono dei Magistrati che sono presenti, sono presenti anche some Parti Civili, non solo come Persone Offese o danneggiate dal reato, ma che a un certo punto gli si dice a questi Magistrati... Non so chi, non so come, ma sta di fatto che nonostante fossero Magistrati, che si erano manifestati nelle indagini, che avevano fatto un atto stragiudiziale di diffida dove avevano chiesto il risarcimento del danno direttamente all'ILVA, non si capisce perché... Attenzione, non rinunciano al diritto, perché una cosa è rinunciare al diritto, una cosa è quella di revocare la costituzione. Perché revocando la costituzione non fanno altro che dire: "Alt! Non esercito l'azione civile, cioè non chiedo i danni nel processo penale, ma mi riservo potenzialmente di poterli chiedere davanti al Giudice Civile". Quindi, non rinunciando al diritto, si sono soltanto staccati dal processo, si sono manifestati, se proprio la vogliamo usare, hanno spiegato ulteriormente la loro situazione già ben descritta dalle imputazioni, ma poi hanno fatto una retromarcia che è assolutamente ininfluyente, ai fini anche del ragionamento che fa la Corte d'Assise per cercare di sostenere che la loro assenza dal processo risolve il problema. Perché in quell'ordinanza voi leggerete che la Corte d'Assise dice: "E va be', hanno rinunciato, quindi la nostra sentenza non andrà a incidere sulla loro posizione soggettiva".

Falso, è falso! Perché vi dico che è falso? Perché nel momento in cui c'è una sentenza di primo grado, che peraltro sarebbe anche immediatamente esecutiva, ma immaginate una sentenza che passa in giudicato, comunque quella sentenza è come se fosse un titolo esecutivo, un assegno che gli si dà a quei Magistrati che si sono un attimo ritirati, ma non hanno rinunciato al loro diritto.

È paradossale, è tutto estremamente paradossale. Ma con il terzo caso, quello del Dottor Cassetta, la storia finisce. La storia finisce. Perché questo Dottor Cassetta, che abbiamo visto con quella sentenza che avete nella cartellina, quella sentenza delle Sezioni Unite, è un membro specializzato nella Sezione Agraria. Quindi in queste sezioni specializzate, siccome gli argomenti sono molto tecnici, si mette un membro che non è un membro togato, è come se fosse un Consulente, un Perito sempre presente, a disposizione del Collegio. Beh, questa persona dal '94 al 2005... Quindi la contestazione avete visto che è dal '95 al 2013. Questo Magistrato è Magistrato al momento del fatto, dal '94 al 2005.

Noi abbiamo non solo portato la documentazione, che chiaramente è stata controllata in Camera di Consiglio ed era assolutamente vera, ma a titolo semplificativo abbiamo fornito ventisei sentenze per far vedere la continuità, perché la Cassazione, quella seconda sentenza che vi ho messo a disposizione dice: "Si deve dare la prova della continuità". Noi l'abbiamo data, a titolo esemplificativo, e ci troviamo in sentenza... In ordinanza, scusate! In ordinanza, anche su questo aspetto, un passaggio in cui si dice: "Va be', ventisei sentenze aveva fatto". Non erano ventisei sentenze ovviamente dal '94 al 2004, era soltanto a titolo esemplificativo chiaramente. Ma non sposta, perché questo Magistrato, a tutti gli effetti, era Magistrato al momento del fatto, si è costituito Parte Civile, leggerete l'ordinanza con la quale si riconosce la infondatezza delle richieste di esclusione degli Avvocati, e quindi c'è un'ordinanza che riconosce già in sede di ammissione delle Parti Civili un riconoscimento al potenziale danno da esposizione, ai danni collegati, ai deprezzamenti degli immobili nella costituzione. Le metterò tutto a disposizione. Ma nella costituzione del Dottor Cassetta indica tutti gli immobili che sostiene... Anche in centro abitavano, e immobili anche nelle periferie. Che hanno subito gli effetti dal punto di vista della diminuzione patrimoniale. Il dottor Cassetta dà queste indicazioni, il Dottor Cassetta partecipa a tutto il processo, tutto. Io, quando lo racconto in giro, non mi crede nessuno che noi abbiamo fatto un processo con un Giudice costituito. Non mi crede nessuno! Noi abbiamo non solo fatto tutto il processo, ma il paradosso, il paradosso del processo... Numero 75, Cassetta, gli viene anche liquidata una provvisoria di 5.000 euro. Tra i vari danni, si indica l'aver subito deprezzamento del proprio capitale immobiliare, danno patrimoniale. Lasciamo perdere tutto il resto.

Cioè, ma vi rendete conto? State iniziando a comprendere il tema? Il tema è di una gravità assoluta. È di una gravità assoluta! Ma sapete perché ancora di più? Perché, se voi prendete la memoria che avevo fatto all'inizio, quando avevo detto: "Fermi tutti! Fermi tutti, facciamo il processo dove si deve fare", in quel momento c'era una Parte Civile, che si chiama Colasurdo Cesare, Corso Umberto 140. Ma io mettevo in correlazione, Presidente, Colasurdo Cesare, e dicevo all'epoca: "Attenzione, faccio riferimento a quella che è la residenza del Giudice supplente di questo processo", parlavo io in quel momento. Quel Giudice supplente si chiamava, si chiama Dottorssa Stefania D'Errico, e abita a via Duca degli Abruzzi numero 8. Stamattina Presidente, sono sveglio dalle cinque, potete immaginare la tensione... Ma stamattina ho detto: "Io mi voglio andare a vedere... " Noi abbiamo utilizzato Google per fare questa distanza: sessanta passi. Sessanta passi di distanza. Colasurdo, sessanta passi di distanza dal Giudice che ci ha giudicato. Sarà il più terzo di tutti, ma l'apparenza di terzietà è salvata? Cioè, questo

Colasurdo poi, se io vado a prendere la sentenza e me la vado a guardare la sentenza, questo Colasurdo... Perché prima abbiamo parlato del fatto che veniva ammessa la sua costituzione, perché si diceva: "Hai il diritto, perché ti è stato potenzialmente leso il diritto di vivere in un ambiente salubre". Eh, no! Poi abbiamo proprio la sentenza. La sentenza dice che proprio le condotte dei miei assistiti hanno deteriorato le loro abitazioni. Queste Persone Offese, Parti Civili, hanno subito che cosa? Quotidianamente la compressione del diritto di abitare nella propria casa liberamente. Stiamo parlando delle pagine 3.458 e 3.459 della sentenza. E a Colasurdo Cesare, che fa parte delle difese dell'Avvocato Rienzi, viene liquidato 5.000 euro.

Cioè, ma vi rendete conto? Ma secondo voi il danno all'abitazione di Colasurdo, a sessanta metri dall'abitazione del Presidente della Corte d'Assise, che ha deciso sia la costituzione di Parte Civile sia la sentenza, cambia qualcosa? A quel posto c'era Colasurdo Cesare, a tutti gli effetti, per chi guarda queste cose con un minimo di astrazione. Perché lì c'era una persona nelle medesime condizioni oggettive. E non c'entra nulla che si manifesti, non c'è bisogno, perché con quella sentenza, con quelle provvisionali, che sono immediatamente esecutive come avete visto, con quella sentenza... Quella sentenza è un assegno. Il paradosso è che... Non lo farà mai, ci mancherebbe altro! Ma il paradosso è che quello stesso Giudice che ha emesso la sentenza, che ha riconosciuto la provvisoria per il danno della casa di Colasurdo, può andare da un Giudice Civile domani a dire: "Questo è il danno di Colasurdo, 5.000 euro di provvisoria, perché la sua abitazione si è rovinata, si è deprezzata, e lui aveva diritto a vivere in un ambiente salubre e a stare tranquillo a casa sua", come abbiamo letto. E lo stesso Giudice va da un collega, a Taranto, e si fa liquidare la somma. Poi l'Avvocato Perrone vi dirà meglio, che magari, se invece va da un Giudice Civile, quella somma non gliela liquida neanche, perché dirà: "Non te la posso liquidare io, te la deve liquidare il Giudice di Potenza". Il paradosso, Presidente. Poi glielo dirà...

Io non sono un Civilista, mi rimetto alle Vostre competenze, ma è ancora peggio se non deve andare a Potenza, perché se si deve far liquidare a Taranto è ancora peggio.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Esatto, quello è il paradosso. Esatto, quello è il paradosso Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il paradosso è questo.

PRESIDENTE A. DEL COCO – La causa civile potrebbe tranquillamente essere fatta a Taranto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A Taranto.

AVVOCATO L. PERRONE - Però è proprio la norma dell'Articolo 11 che parla anche al passato, che rende più penetrante la tutela rispetto al giudizio...

PRESIDENTE A. DEL COCO – No, no, no. Il problema è soltanto per il giudizio penale, perché

nel giudizio civile è pacifico che se fossi io una Persona Offesa andrei tranquillamente allo stesso Giudice dove esercito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi...

PRESIDENTE A. DEL COCO – Che è un assurdo rispetto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un assurdo che mi piace quasi di più, Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Però è così.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi piace quasi di più. Però mi piaceva, perché lo sentivo dentro, farvi capire. Vi ha fatto una premessa l'Avvocato Caiazza: dovete sempre pensare che voi siete Giudici, e in questo momento vi hanno dato un incarico straordinario, perché il Giudice si pone al di sopra... Dicevo che il vostro è un compito straordinario, perché il Giudice, per convenzione tra gli uomini, si pone al di sopra degli altri uomini e lo deve giudicare. Voi immaginate di farvi giudicare nella condizione che io vi ho rappresentato. Non vi ho detto una virgola diversa da quello che è documentalmente provato. Questa è la situazione.

Però, guardate, quando vi ho fatto una premessa, e mi avvio a concludere... Io ho fatto una premessa. Questa questione a noi è successa – che so – all'udienza preliminare rogo accaduto a Fatamorgana. Si erano incendiate le... C'era stato un incendio e si erano danneggiate le case, e tra i danneggiati di quel processo c'era un Giudice che era un proprietario di una casa. Abbiamo fatto mezza udienza, mezz'ora di Camera di Consiglio, il processo ha preso e l'hanno portato a Potenza perché è un automatismo. Quando vi dicevo: "Non è una decisione, è una constatazione che dovete fare", non lo dicevo in termini provocatori. E qui abbiamo due Giuristi straordinari che ve lo potranno spiegare molto meglio di me. È una constatazione quella che andrete a fare nella Camera di Consiglio. E, quello che normalmente succede a Taranto, io ho visto che normalmente succede in tutta Italia, perché mi è capitato... Io adesso lavoro a Milano. Questo è un processo importantissimo che ho tra le mani, un processo che riguarda l'ENI, non è che riguarda l'ultimo possibile delle società italiane. La più importante di tutte, processo delicatissimo, importantissimo. Vi dà la prova che tutto quello che è stato scritto in questo processo è falso, non corrisponde alla verità, alla verità della giurisprudenza.

Ma perché vi dico questo? Su questo argomento ovviamente. Perché qui succede una cosa straordinariamente normale, in cui vedrete che nelle imputazioni non compare un Magistrato. E stiamo parlando del Vice Procuratore Aggiunto di Milano, non dell'ultimo dei Magistrati. In questo processo, nelle imputazioni di calunnia... C'era una imputazione perché avevano accusato falsamente un Avvocato. In questa imputazione il Giudice si rende conto, guardandola, che anche se non avevano inserito neanche dal

punto di vista lessicale l'indicazione della presenza di questo Magistrato, questo Magistrato nei fatti era danneggiato dal reato, perché nella mail con cui accusavano l'Avvocato... Sostanzialmente il fatto era semplice, dicevano che questo Avvocato si era messo d'accordo con il Pubblico Ministero per accusare falsamente i vertici dell'ENI. E quindi questo accordo, che era ovviamente un accordo illecito, non era contestato nel processo. Non c'è né la contestazione che riguarda il Magistrato, né è stato mai nominato nell'imputazione il Magistrato. Ciò nonostante, il Giudice, verificando che si tratta di un danneggiato in cui c'è un Magistrato, fa un'ordinanza, una sentenza immediata e sposta tutto da Milano a Brescia. Queste sono le cose che normalmente accadono e che noi avevamo chiesto sin da subito che si facessero. Non ce ne fate una colpa, e non vi fate una colpa di dover applicare un automatismo di legge, non una chissà quale complessa interpretazione delle norme giuridiche.

Per questo mi riporto a quanto abbiamo già scritto, abbondantemente, sia nell'atto d'appello sia in tutte le memorie. Mi riporto a tutto quello che troverete, ma soprattutto mi riporto alla vostra serenità, alla vostra competenza, alla vostra coscienza, e vi chiedo di applicare l'Articolo 11, spostando il processo davanti al Giudice competente. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vi consegno le cartelline che vi ho promesso.

PRESIDENTE A. DEL COCO – La Corte intende fare una pausa di dieci minuti.

AVVOCATO G. SERNIA – Presidente, chiedo scusa, posso? Mi allontanano, delego come sostituto processuale... Avvocato Sernia. Delego come sostituto processuale l'Avvocato Catapano Minotti.

(Il processo viene sospeso alle ore 12:27 e riprende alle ore 13:21).

CANCELLIERA B. CAPOZZA – Diamo atto... Sono le 13:02...

AVVOCATO PRETE - Presidente, mi scusi...

CANCELLIERA B. CAPOZZA - ...e l'udienza viene riaperta dopo la sospensione.

AVVOCATO PRETE – Presidente, mi scusi, prima che si ricominci, io volevo depositare un elenco delle persone decedute, mie clienti, con le dichiarazioni di costituzione da parte degli eredi. Posso?

PRESIDENTE A. DEL COCO – L'Avvocato Prete deposita dichiarazione di costituzione per gli eredi.

AVVOCATO G. VITALE – Chiedo scusa Presidente... Avvocato Vitale.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Dov'è? Dov'è l'Avvocato Vitale? Non lo vedo. Ah, eccolo.

AVVOCATO G. VITALE – Eccomi qua.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Sì, prego.

AVVOCATO G. VITALE - Chiedo scusa. No, prima avevo compreso che avessimo superato ormai quella fase, perché anch'io avrei... Sono arrivato dopo il sinistro ferroviario. Avrei delle... non nuove costituzioni ovviamente, ma eredi di una Parte Civile deceduta, e poi ho due cambi di nomina di difensore. Non so se depositarle adesso.

PRESIDENTE A. DEL COCO – No, guardi Avvocato... Allora, stabiliamo un principio: è chiaro che ci piacerebbe fare tutte queste operazioni all'inizio dell'udienza; è chiaro anche che il principio di rimanenza della Parte Civile nel processo penale non muta, anche se la Parte Civile è deceduta, fino a dichiarazione di costituzione degli eredi. Quindi, voglio dire, ben venga, ma si può fare in qualunque momento. Il mutamento delle difese è altrettanto... Cioè prima erano difesi in un certo modo, adesso sono difesi in un altro modo. Anche quello si può fare. L'unica cosa, vi prego... Non parlo a lei che ha avuto questo incidente questa mattina, ma vi prego la prossima volta... Io tento sempre di iniziare con quel quarto d'ora, venti minuti di ritardo, perché con tante Parti Civili, tanti difensori, eccetera eccetera, vi do la possibilità di raggiungere l'Aula. Però è chiaro che gradirei un minimo di ordine nella trattazione delle questioni. Quindi, magari, se lo facessimo all'inizio dell'udienza...

AVVOCATO G. VITALE – Assolutamente.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Comunque adesso noi ovviamente ne daremo atto a verbale, sia i nomi delle persone che si costituiscono... ovviamente in relazione alle persone decedute, sia ai difensori. Però non vi sono... Non vi sono decadenze.

AVVOCATO G. VITALE – Posso farlo la prossima volta Presidente, non è un problema.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Quello che voglio dire è che non vi sono decadenze, è chiaro? Cioè non c'è un termine. Va bene?

AVVOCATO G. VITALE – Certo. Posso farlo la prossima volta, così non appesantiamo l'udienza.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Come vuole Avvocato, come vuole.

AVVOCATO G. VITALE – Va bene. Grazie Presidente.

PRESIDENTE A. DEL COCO - L'Avvocato Perrone deve intervenire, grazie.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie a lei, Presidente. Eccellentissima Corte, intervenire dopo i pregevolissimi interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, evidentemente, rende ancora più difficoltosa quella che è la struttura del mio discorso e del mio intervento.

Cercherò, evidentemente, raccogliendo quello che è stato il giusto invito del Presidente, di non

tediarvi e di non ripercorrere anche talune argomentazioni che sono state evidentemente già ampiamente sviluppate da chi mi ha preceduto. Però io vorrei dare una logica di sistema al mio ragionamento e vorrei dividerlo con voi. Quindi mi scuserete sin d'ora se talune argomentazioni sono state già affrontate, ma evidentemente il fatto che le debba affrontare io si inserisce in un ragionamento di più ampio respiro.

Potrei partire con una provocazione. La stragrande maggioranza delle ordinanze reiettive delle questioni che mi hanno visto protagonista dinanzi ai Giudici di primo grado, sono sempre state accompagnate da un avverbio e una qualifica, in termini chiaramente dispregiativi, qualificando tutto quanto quello che veniva detto, veniva fatto e veniva prodotto come attività defatigatoria.

Bene, io voglio proprio mutuare quella carina terminologia che la Corte di Assise ha inteso spendere nei confronti di chi ha esercitato il mandato difensivo al meglio delle sue possibilità, dicendo che oggi stiamo svolgendo un'attività defatigatoria. Un'attività defatigatoria, perché la questione è una questione talmente fondata, talmente lampante, che veramente mette tutti in una situazione di assoluto imbarazzo a doversi ancora oggi, a distanza di tanti anni... Ormai siamo quasi a un decennio da quando è stata proposta per la prima volta, eravamo... No, è un decennio. Sì, esattamente. Il giugno del 2014, il 14... il 16 giugno del 2014 si costituiva Parte Civile il Dottor Nicola Russo in udienza preliminare. Quindi stiamo per spegnere la decima candelina. Sono passati dieci anni e parliamo ancora di una questione, di una questione che abbiamo visto essere banale, assolutamente banale nella sua applicazione. Perché la norma, ve l'ha detto l'Avvocato Annicchiarico, vi ha prodotto il testo proprio della norma stessa, è assolutamente lampante, di una lettura immediata, di immediata percezione e comprensione della stessa. Intorno a questa norma si è costituita una giurisprudenza spesso molto contraddittoria, che molto spesso era funzionale alla salvezza del processo, perché purtroppo molto spesso si verificano che certi principi, che sono di per sé assolutamente chiari, vengono piegati alle ragioni di merito evidentemente sottostanti. Ma, nel caso che ci riguarda, la applicazione della norma, che noi invochiamo ormai da dieci anni, mi pare assolutamente indiscutibile.

Dobbiamo confrontarci – avete visto – con l'Articolo 11, che parla di Giudice, nell'accezione più ampia secondo le Sezioni Unite Scabbia del 2004, quindi ivi compresi anche i Giudici non togati, i Giudici di Pace, i componenti delle commissioni agrarie. Quindi, in questa ampia categoria, è necessario l'elemento selettivo, e lo dice il Giudice delle Leggi. L'elemento selettivo è l'essere Giudice al momento del fatto o successivamente, in concomitanza all'espletamento di quella che è l'attività processuale. Quindi le coordinate con cui ci dobbiamo misurare sono evidentemente queste, sono

assolutamente semplici. L'altra coordinata ha un carattere soggettivo, ovvero: quali sono le qualità sensibili ai fini dell'applicazione dell'Articolo 11 che deve rivestire il Magistrato? Sono quattro: imputato e/o indagato, e/o Persona Offesa, e/o danneggiato. Se il Magistrato, nell'accezione lata di cui abbiamo detto, in ragione delle Sezioni Unite Scabbia del 2004, riveste una di queste quattro qualità sensibili indicate dal Legislatore, al momento del fatto o successivamente, stop, attività di mera ricognizione. È come quando matura la prescrizione. Cosa ci insegna la Cassazione? Un'attività meramente ricognitiva, al di fuori di ogni profilo di valutazione. Io, nel momento in cui c'è la costituzione di Parte Civile di un Giudice, nel momento in cui viene depositata... E sappiamo perfettamente che la costituzione di Parte Civile non ammette, non richiede un formale provvedimento di ammissione. Nel momento stesso in cui un Giudice, sia esso Giudice di Pace, un Giudice togato, un qualsiasi Giudice nell'accezione ritenuta dalle Sezioni Unite Scabbia, si costituisce Parte Civile, e quella costituzione entra a far parte nel fascicolo del dibattimento, bisogna constatare che il processo è nullo.

Ma la mia vita è una vita da mediano, lo è sempre stato, e dopo gli interventi pregevoli dei colleghi che mi hanno preceduto mi dovrò sporcare le mani, e vorrei accompagnarvi in questa rilettura degli atti, della loro successione e delle ordinanze, assolutamente eccentriche. D'altronde, l'eccentricità che ha contraddistinto molte argomentazioni di carattere giuridico della Corte di Assise sono state da noi comunque stigmatizzate nei nostri atti di appello. Ma non è questo il momento, e mi auguro che sia molto lontano da venire di affrontare il merito della questione.

Noi, come dicevo, solleviamo già nell'udienza preliminare la questione, e abbiamo inteso partire, nella impugnazione delle relative ordinanze, proprio dalle ordinanze dibattimentali, e segnatamente dalle ordinanze dibattimentali del 18 luglio del 2016 e del 12 ottobre del 2016. Che cosa era successo? Nell'udienza del 17 maggio del 2016 si era costituito Parte Civile il Dottor Martino Giacobelli. Dottor Martino Giacobelli che, come vi hanno già spiegato, non è un privato cittadino, non è un quisque de populo, ma è stato per circa ventidue anni Giudice di Pace presso il Tribunale di Taranto. Il Giudice, Dottor Giacobelli, non era uno che ha alzato il dito e ha dato il senso e il segno della propria presenza e della propria esistenza nella qualità di Persona Offesa o danneggiato. Non interessa. Ma non ha dato, non si è manifestato in quel momento, alla data del 17 maggio del 2016, in quanto il Dottor Giacobelli, con una coerenza che lo ha contraddistinto, una coerenza che effettivamente diventa sempre un pregio, sempre di meno persone, aveva già nel lontano 21 ottobre del 2010...

Contestualizziamo gli accadimenti soprattutto per i Giudici Popolari, che potrebbero non avere quella puntuale conoscenza degli atti che certamente ha il Presidente e il Giudice a

latere. Il 21 ottobre 2010 è proprio un'epoca coeva all'espletamento dell'incidente probatorio, ovvero delle perizie chimico... medico epidemiologiche e chimico ambientali e che sono state ammesse nel giugno e hanno avuto poi il loro svolgimento sino alla formale acquisizione nel marzo del 2012. Ebbene, il Dottor Giacobelli in quel periodo, quando proprio ancora la prova scientifica si doveva evidentemente formare, notificava atto stragiudiziale di diffida all'ILVA, in quanto proprietario di un terreno confinante con l'area a caldo e i parchi minerari, dicendo che era stato gravemente nociuto in ragione di questa attività emissiva e di sversamento da parte dello stabilimento. E, quando il 17 maggio del 2016 si costituisce Parte Civile, si qualifica Persona Offesa e chiede 48.000 euro di risarcimento. È estremamente preciso.

Ma vi è che in questa bizzarra vicenda processuale, perché le bizzarrie sono testimoniate non soltanto dall'ordinanza di cui ha dato lettura oggi, che finalmente rende onore al diritto... Ma ulteriore bizzarria di questo procedimento è data dal fatto che – come dicevo – nell'udienza con deposito in Cancelleria il 16 giugno del 2014, quindi siamo nella prima udienza preliminare, si costituiva Parte Civile il Dottor Nicola Russo, altro Giudice di Pace presso il Tribunale di Taranto per un periodo lunghissimo, che certamente abbraccia quel periodo di contestazione, che non lo abbiamo scritto noi ma lo ha scritto l'Ufficio della Procura, copre un arco temporale maggiore, perché è di diciotto anni.

Ebbene, anche il Dottor Nicola Russo non è che alza il dito il 14 giugno del 2014, perché il Dottor Nicola Russo il 29 luglio del 2010, quando proprio siamo nella fase in cui l'incidente probatorio sta muovendo i primi passi, fa una denuncia – come vi è stato detto pregevolmente dal collega Caiazza – alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, in cui... Io mi sono stampato proprio il frontespizio. Esordisce: "Avvocato Nicola Russo, Giudice di Pace in Taranto. Il Giudice scrivente, Avvocato Nicola Russo, risiede a Taranto sin dalla nascita e svolge attualmente le funzioni di Giudice di Pace presso l'Ufficio di Taranto". Quindi "attualmente" al settembre 2010. Sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'Articolo 11, e ciò anche indipendentemente dall'eventuale costituzione di Parte Civile nell'eventuale instaurando procedimento penale, che è l'argomento che affronteremo di qui a un momento. Vi è che, come vi è stato spiegato, l'asserita offensività diffusa, in quel momento solo asserita, determinava la trasmissione degli atti alla Procura di Taranto. Come vi ha detto il collega Caiazza, è importante anche la contestualizzazione temporale, perché qui si è strumentalizzato tutto. Ma dobbiamo avere ben chiaro, e per questo vi chiedo scusa se ruberò un po' del vostro tempo, ma dobbiamo avere chiari gli atti e la scansione, e inserire ciascun atto nella sua esatta collocazione temporale per comprenderne anche la

sua valenza nel discorso di carattere generale.

Perché vi dico questo? Perché, dopo la trasmissione degli atti dalla Procura di Potenza a Taranto, vi fu l'avvio del subprocedimento ai sensi dell'Articolo 54 quater, da parte del Dottor Nicola Russo.

Ebbene, in quella fase... si concluse quella fase con il Decreto del Procuratore Generale, il 57 del 2011, emesso quando? Il 15 dicembre del 2011. 15 febbraio del 2011, perdonatemi. Siamo quindi in una fase in cui la contestazione è assolutamente provvisoria, le perizie dell'incidente probatorio non sono state ancora depositate, non sono stati escussi i Periti, che verranno escussi dinanzi alla Dottoressa Todisco nel marzo del 2012, e all'esito della quale poi ci sarà la cristallizzazione delle contestazioni. Ebbene, cosa dice il Procuratore Generale? E anche la semantica è importante, perché esprime proprio il contesto e il momento storico in cui interviene questo provvedimento. L'esponente si limita ad ipotizzare alcuni reati attinenti alla salute pubblica, cioè in quel momento il Dottor Nicola Russo ipotizzava, dai quali in astratto potrebbero derivare conseguenze dannose anche per l'esponente, in quanto abitante della città, senza che tale ipotetica situazione sia corroborata da elementi di fatto e giuridici che diano concretezza alla sua posizione di asserita Parte Offesa o danneggiato. Tant'è che il provvedimento proprio parla di "Allo stato non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'Articolo 11". Vi è che, Presidente e Illustrissima Corte, tutti quanti i successivi e immediati sviluppi giudiziari, fra cui evidentemente gli esiti dell'incidente probatorio, hanno contemplato, tra gli altri, quella ipotesi di reato di disastro innominato rispetto alla quale, naturalmente, la fattispecie soggettiva del Magistrato Dottor Nicola Russo non poteva dirsi evidentemente irrilevante.

La costituzione, come vi è stato detto, del Dottor Russo avveniva ai sensi dell'Articolo 9 del Testo Unico degli Enti Locali per l'udienza del 16 giugno del 2014, regolarmente notificata il 16 agosto del 2014 e revocata nell'udienza successiva del 16 ottobre. Quindi ha spiegato tutti i suoi effetti per ben quattro mesi all'interno del processo. E anche qui, erroneamente, il primo G.U.P., Dottoressa Gilli, aveva affermato, nel ritenere che comunque... Un argomento che io ritengo essere assolutamente fuori sistema, ovvero che la revoca della costituzione della Parte Civile sia un elemento neutralizzante della dedotta questione dell'Articolo 11. Deduceva a verbale la Dottoressa Gilli che comunque il Dottor Russo era decaduto, perché non vi era prova delle notifiche. Prove delle notifiche che invece erano assolutamente e ampiamente documentate. E tanto la Dottoressa Gilli quanto la Dottoressa De Simone, che è stato il G.U.P. della seconda udienza preliminare, non hanno mai affrontato, pur a fronte delle puntuali deduzioni difensive, la questione relativa al Dottor Nicola Russo, tant'è che abbiamo declinato

anche nella impugnativa delle relative ordinanze proprio un totale difetto di motivazione a riguardo.

Vedete, Presidente, l'Avvocato Annicchiarico ha messo sul tavolo il Presidente Mattarella. Io voglio rilanciare, vi metto sul tavolo il Dottor Canzio. Perché la sentenza, che per me, dalla mia prospettiva, e la voglio condividere con voi... Nel diritto nessuno è portatore di verità precostituite, ma la logica per me è il file rouge che deve animare tutti quanti noi. Vi ho detto le qualità sensibili che deve rivestire ai sensi dell'Articolo 11 il Magistrato perché scatti l'incompetenza funzionale: imputato/indagato, Persona Offesa/danneggiato, che sono delle figure che afferiscono anche a diverse fasi del processo. L'imputato Persona Offesa afferisce evidentemente a una fase più ristretta, che è la fase processuale, l'indagato e il danneggiato afferisce a una fase che è quella anche dell'indagine preliminare. Il Dottor Canzio, con una sentenza cruciale, ed è una sentenza che non è stata mai messa in discussione nonostante i successivi interventi della Suprema Corte di Cassazione, che però non sono mai state lucide come questa pronuncia che leggeremo insieme di qui a un secondo, ha affrontato un principio fondamentale, ed è un principio con il quale inevitabilmente ci dobbiamo misurare in questo processo. È necessaria la costituzione di Parte Civile nel processo penale da parte della Persona Offesa, o comunque del danneggiato, perché scatti l'applicazione dell'Articolo 11?

Ora, il Dottor Canzio in questa Cassazione, in questa sentenza di cui egli è stato relatore... che è la 5464 del '96, che è una sentenza che, come tutte le cose straordinarie, è di una assoluta semplicità, e come tutte le cose straordinarie, nonostante siano passati oramai quasi trent'anni, è di una attualità incredibile, perché non è mai stata superata da alcun pronunciamento di segno contrario. E perché è ulteriormente calzante nel nostro ragionamento? È ulteriormente calzante perché afferisce a un reato contro la pubblica incolumità. Si trattava in quel caso di un'inondazione, un disastro colposo che aveva riguardato un certo ambito territoriale, e quindi, evidentemente, anche le abitazioni di taluni Magistrati.

Bene, cosa dice il Dottor Canzio? "A fronte di tale rigorosa..." Fa proprio un'analisi testuale dell'Articolo 11, alla luce anche dei lavori preparatori. Dice: "A fronte di tale rigorosa distinzione concettuale, ben diversa sarebbe stata dunque la formulazione letterale della disposizione derogatoria in tema di competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i Magistrati, se il Legislatore avesse inteso restringere la portata innovativa dell'Articolo 11 alla sola ipotesi in cui il Magistrato al quale il reato abbia recato un danno si sia effettivamente costituito Parte Civile. La conferma di una siffatta voluntas legis si rinviene agevolmente nell'adozione del termine procedimenti anziché di quello

più restrittivo di processi". Ma veniamo a un ulteriore passaggio, che è un ulteriore precipitato logico.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Magari se non leggiamo e sintetizziamo.

AVVOCATO L. PERRONE – Un ulteriore precipitato logico di questa sentenza è che il Dottor Canzio afferma: "Laddove non si dovesse accedere a questo tipo di interpretazione, vi sarebbe un'interpretazione assolutamente derogatoria e disapplicativa dell'Articolo 11 in tutti quei casi che evidentemente riguarderebbero una fase preprocessuale, laddove invece si desse una primaria e centrale importanza alla intervenuta costituzione di Parte Civile". E, nel caso, il Dottor Canzio qualifica i Magistrati danneggiati in ragione di che cosa? Dal verbale di sommarie informazioni e dalla natura... e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da cui risultavano i danni subiti dalle loro abitazioni.

Ora, se questi sono i principi, vorrei capire, al netto che poi si sono costituiti Parte Civile, che differenza c'è fra questi atti, con i quali questi Magistrati di Alessandria manifestavano la propria voce di danno, rispetto a un Dottor Russo che presentava denuncia il 29 luglio del 2010, o un Dottor Martino Giacobelli che il 21 ottobre del 2010 notificava un atto stragiudiziale di diffida?

Vedete, questa giurisprudenza è stata poi, del Dottor Canzio, fatta propria anche successivamente dalla pronuncia 46098 del 2008. Vi è stato già ampiamente spiegato che la ratio nella norma dell'Articolo 11 è quello della tutela, di apparenza e dell'imparzialità del Giudice.

Ordinanza del 18 luglio del 2016. La Corte di Assise opinava di distinguere le posizioni del Dottor Giacobelli e del Dottor Russo, in ragione di un criterio... Vedete, il Giudice delle Leggi afferma come l'attività... in materia di Articolo 11 l'attività debba essere assolutamente ricognitiva, e rifugge da ogni discrezionalità e ogni interpretazione. La Corte di Assise, andando evidentemente di contrario avviso all'insegnamento del Giudice delle Leggi, ha inteso creare dei principi nuovi in materia, in quanto ha ritenuto che con riferimento ai due Giudici di Pace bisognasse valutare il periodo e il momento dell'intervenuta costituzione di Parte Civile.

Quindi abbiamo visto, ci siamo confrontati insieme a voi, l'Avvocato Annicchiarico vi ha dato la norma, questo principio è un principio totalmente eccentrico, totalmente fuori da quello che è il perimetro normativo e legislativo.

Ebbene, allora che cosa afferma. mutuando in maniera assolutamente impropria, anzi improvvida, quelli che sono i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale 163 del 2013? Afferma che, con riferimento alla costituzione di Parte Civile del Dottor Giacobelli, la stessa era intervenuta in epoca successiva alla cessazione dell'incarico. Presidente, anche qui, si badi bene... Non lo dico a lei che certamente ce lo insegna. Qui

la cessazione dell'incarico, verosimilmente, è un dato assolutamente rilevante. Ma glielo voglio sottoporre, e lo voglio sottoporre a tutti voi, per evidenziare la grossolanità dei ragionamenti dell'Assise. La cessazione dell'incarico del Dottor Giacobelli era a dicembre del 2015 verosimilmente, perché fanno tutto un calcolo del primo decreto di nomina quadriennale, e siccome le sentenze prodotte arrivavano sino al 2015, facendo un calcolo dell'ultimo anno di proroga dicono: "Probabilmente ha cessato al dicembre del 2015". Vi è che, ma voi lo sapete perfettamente, anche la più recentissima giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato, nella sentenza 23311 del 2022, che fa stato il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma evidentemente non si è voluto prendere questo ulteriore onere la Corte di Assise di poter accertare questo dato, e ha inserito questo dato verosimile, che è un dato totalmente neutro. Cioè ha detto: "Il Giudice Giacobelli si è costituito Parte Civile il 17 maggio del 2016, ha cessato le sue funzioni a dicembre del 2015, ergo non c'è pericolo di condizionamento perché ha esercitato... non esercita più la sua funzione, perché secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite e della Cassazione vi deve essere una concretezza e una stabilità nell'esercizio della funzione".

Argomento totalmente eccentrico rispetto alla semplice tautologica lettura dell'Articolo 11, che invece declina come elemento selettivo per l'applicazione dell'Articolo 11 l'essere Giudice al momento del fatto ovvero successivamente. Tutta quanta questa parentesi filosofica della Corte di Assise francamente mi pare totalmente eccentrica rispetto alla norma in contestazione.

Peraltro si afferma: "Anche tutti quanti gli atti preprocessuali" - quindi l'atto stragiudiziale di diffida e quant'altro - "sono totalmente avulsi dal sistema, quindi sono neutri da un punto di vista valutativo ai fini dell'applicazione dell'Articolo 11". Canzio si metterebbe le mani nei capelli.

Quanto invece alla posizione del Dottor Nicola Russo, dice: "Beh, va be', oramai è intervenuta la revoca della costituzione di Parte Civile, quindi la sua domanda risarcitoria, che è stata pendente per soli quattro mesi, non è più valutabile". E, a mio avviso, già in quel momento si doveva dichiarare la nullità del processo, perché per quattro mesi è stata Parte di un processo un Giudice, notoriamente un Giudice di Taranto, di Pace, Onorario, che aveva assunto anche le sue iniziative preprocessuali a tutti ben note, perché erano confluite nel fascicolo di indagine della Procura.

In seguito, Presidente, la questione, come vi è stato brillantemente affermato, è stata poi riproposta con anche una diversa prospettiva, cioè in ragione proprio della natura giuridica dei reati in contestazione. Cioè il reato di disastro innominato, di danneggiamento, di getto pericoloso di cose, di imbrattamento, che descrivevano un

impatto dimensionale che nell'ottica accusatoria era proprio senza precedenti. E le costituzioni di Parte Civile, Presidente ed Eccellentissima Corte, erano state ammesse proprio sulla base di ridondanti passaggi. Io ho ancora nelle orecchie la discussione dell'Ufficio di Procura in udienza preliminare. O altri ridondanti passaggi procedurali come l'Ordinanza Regionale, la 176 del 2010, che vietava l'attività di pascolo in un raggio di 20 chilometri dal sito industriale ILVA di Taranto, nonché gli esiti dell'incidente probatorio. E quindi, in ragione di questo, si circoscriveva quella che era la zona di asserito impatto in taluni quartieri della città: Tamburi, Quartiere Borgo. E in questa prospettiva, attesa la evidente natura plurioffensiva delle fattispecie con cui evidentemente ci confrontiamo, che sono posti a tutela non soltanto della incolumità pubblica, ma che evidentemente tutelano anche interessi personalissimi del singolo consociato, veniva quindi ad essere declinata la questione anche relativa alle residenze dei Magistrati del Foro.

Vi è stato detto in maniera brillantissima come la questione venne ad essere liquidata velocemente dal primo G.U.P., ritenendo la questione essere assolutamente generica, e affermando anche come il 07 ottobre precedente era stata presentata istanza di rimessione e che la Corte di Cassazione l'avesse liquidata. Quando sapete perfettamente che quell'istanza di rimessione era stata evidentemente calibrata sulla mancanza di serenità e di imparzialità, che evidentemente è una prospettiva giuridicamente e ontologicamente diversa rispetto a quella di cui all'Articolo 11, tant'è che la Corte di Cassazione diceva: "Guardate che questa questione, al più, andrebbe declinata come Articolo 11".

Vedete, che questa questione della residenza della comunità non sia una questione destituita di fondamento è testimoniato da un dato oggettivo, che è il comportamento di un Giudice del Tribunale Civile di Taranto, il Giudice Dottor Genoviva, il quale Dottor Genoviva fu adito, come Giudice Civile, in una causa risarcitoria, che vedeva come attore il Comune di Taranto per danneggiamento del proprio patrimonio immobiliare, immobili nel Quartiere Borgo, il quale Giudice Genoviva chiese al Presidente del Tribunale, e si astenne ai sensi dell'Articolo 51 del Codice di rito, e quell'azione era sui medesimi presupposti imputativi di cui al presente processo, dicendo: "Guardate, io sono proprietario di un immobile nel Quartiere Borgo. L'accertamento tecnico preventivo che devo svolgere è un accertamento tecnico preventivo che evidentemente mi coinvolge anche personalmente, essendo io proprietario di un immobile nel Quartiere Borgo". Ed è proprio in forza di queste premesse che, come vi ha detto l'Avvocato Annicchiarico, è stato poi in sede dibattimentale, per superare quel giudizio di genericità di cui all'ordinanza dell'1 luglio 2015 della Dottoressa Gilli, che abbiamo operato il

cosiddetto "cartellone", che non voleva essere offensivo e lesivo della assoluta riservatezza di nessuno, ma era soltanto in un'ottica difensiva funzionale a superare quel giudizio di genericità che ci era stato posto nell'ordinanza relettiva da parte del G.U.P., in cui abbiamo, evidentemente, plasticamente dimostrato la totale sovrapposibilità di Parti Civili ammesse, costituite e ammesse per danno da esposizione, danno da danneggiamento immobiliare, rispetto a Giudici del Foro.

La questione diventava poi veramente icastica e insuperabile, e lo è ancora a tutt'oggi, in quanto nell'udienza del 17 maggio del 2016, quell'udienza in cui si costituiva anche il Dottor Giacovelli, si è costituito Parte Civile il Dottor Alberto Cassetta. Dottor Alberto Cassetta, per oltre un ventennio componente laico della Commissione Agraria del Tribunale di Taranto, che secondo le Sezioni Unite Scabbia rientrano in quell'ampio genus di Magistrato, e quindi ai sensi dell'Articolo 11.

Ebbene, la causa petendi della costituzione di Parte Civile del Dottor Cassetta era quella di danno alla persona e danno al proprio immobile. Immobile territorialmente prossimo a quello di Magistrati del Foro, non certo meno offesi o comunque danneggiati del proprio collega, esperto Agronomo.

Bene, la fondatezza di tutte quante le questioni che noi abbiamo inteso portare all'attenzione della Corte di Assise è stata anche accompagnata da un pregevolissimo parere del Professor Giorgio Spangher, il quale ha affermato quelli che sono i principi fondanti, fondamentali intorno a cui ruota la corretta applicazione dell'istituto di cui oggi discutiamo.

Ebbene, con riferimento alla posizione della costituzione del Dottor Cassetta, veramente la Corte di Assise si è superata. La Corte di Assise si è superata perché, sempre mutuando in maniera impropria, oserei improvvida, dai principi della Corte Costituzionale 163 del 2013, che credo sia stata prodotta dal collega Annicchiarico, ha affermato un ulteriore principio totalmente eccentrico, ovvero che il Dottor Cassetta ha cessato dalle proprie funzioni nel 2005, ma nel 2005 non esisteva neanche il procedimento, e quindi in un'epoca antecedente anche rispetto al procedimento, e quindi non può aver avuto alcuna importanza, alcuna valenza in concreto nei termini di suggestione sull'esercizio della funzione dei propri colleghi. Totalmente eccentrico, perché è fuori e non tiene conto del criterio proprio selettivo, come vedremo di qui a un momento, che è quello dell'essere Giudice al momento del fatto, che imprescindibilmente è e riguarda anche il Dottor Alberto Cassetta, che è stato Giudice al momento del fatto, in quanto rientra in quell'arco temporale delineato nelle nostre contestazioni.

Vedete, quanto poi alle questioni... Ah, relativamente al Dottor Cassetta, la Corte di Assise afferma un'ulteriore cosa, perché non si limita soltanto al criterio temporale, ma

afferma... E anche questo vedremo che è totalmente eccentrico, alla luce anche della più recente produzione giurisprudenziale della Suprema Corte. Afferma un ulteriore principio. Cioè le Sezioni Scabbia, le Sezioni Unite Scabbia hanno affermato il principio che l'esercizio della funzione, anche del Magistrato Onorario, deve essere connotato di una certa stabilità, e non episodicità. E loro arrivano ad opinare... Ecco tutto l'aspetto discrezionale e valutativo, che sconfinava con quel profilo di automatismo che è proprio connotato a questo istituto. Loro opinano che siccome il Dottor Cassetta ha fatto ventisei sentenze in vent'anni, allora non era stabilmente inserito nell'ordinamento giudiziario. Vedremo invece come la Cassazione ha riconosciuto l'Articolo 11 anche a Magistrati che sono stati... hanno avuto provvedimenti di proroga senza poi fare alcun tipo di sentenza, perché l'Articolo 11 non si lega all'esercizio della giurisdizione ma a ricoprire la funzione. Sei Giudice, non mi importa se fai uno, dieci, mille, cinquemila sentenze. Sei Giudice, ricopri quella funzione? Sei stato Giudice al momento del fatto, ovvero successivamente al momento del processo? No, si crea, è creativo, si crea questo ulteriore principio. Che bisogna vedere a cottimo: quanto hai prodotto? Perché io, sulla base del numero delle tue sentenze, capisco se tu sei stabilmente inserito o meno.

Quanto poi invece al profilo dei Magistrati del Foro e delle loro residenze... E questo è un aspetto interessante ed è un fil rouge che ha guidato moltissime delle ordinanze – tutte reiettive - della Corte di Assise. È stato quello di prendere le massime, spesso perdendo di vista la vicenda sottostante, estrapolando i principi e dando spesso una interpretazione non sempre che collimava con la questione che era stata evidentemente dedotta.

Ebbene, hanno riportato, per rigettare la questione relativa ai Magistrati del Foro, quelle che sono massime. Se apriamo oggi una banca dati e digitiamo Articolo 11, ci tira fuori almeno cinquanta sentenze le cui massime recitano: "Nessun Magistrato si è costituito in modo diretto o indiretto Parte Civile, ma soprattutto nessun Magistrato aveva concretamente assunto la qualità di Persona Offesa o danneggiata dal reato". Dobbiamo dire che... E loro dicono, poi affermano: "In ossequio alla giurisprudenza di legittimità, doveva comunque ritenersi necessaria un'assunzione formale della qualità di Persona Offesa, assunzione che passa attraverso un'iniziativa volta a lamentare un danno o a chiedere il risarcimento". In maniera immediata, di impeto, mi verrebbe, a fronte di questa ordinanza di dire: "Scusate, e allora quei comportamenti di Giacobelli del 2010 o di Russo del 2010 che va denunciare, o Giacobelli che fa un atto stragiudiziale di diffida, sono o no... collimano con questo principio, cioè di chi deve assumere un'iniziativa volta a lamentare un danno?" Cioè, io ti faccio un atto stragiudiziale di diffida, è

un'iniziativa volta a lamentare un danno o no? Ma, evidentemente, nel riportare nel copia e incolla le massime si perde di vista, come spesso è successo nel processo di primo grado, quella che è la vicenda di più ampio respiro.

Dobbiamo dire che, come è stato detto, e veramente non vorrei tornare in maniera molto approfondita... Ma il punto fondamentale è che l'Articolo 11 richiede – come vi abbiamo detto – un'attività di semplice ricognizione, senza apprezzamenti o valutazioni discrezionali. I due requisiti: essere Magistrato al momento del fatto o successivamente, o rivestire una di quelle qualità sensibili di imputato, indagato, Persona Offesa o danneggiato.

Vedete, il riscontro della tassatività di questi presupposti, Presidente, rinviene proprio da quella sentenza che la Corte di Assise... del Giudice delle Leggi del 2013, che la Corte di Assise ha ritenuto essere... assumere come motivazione fondante per rigettare le nostre questioni. Perché, in buona sostanza, in quella pronuncia della Corte costituzionale, la richiesta – che poi è sempre stata nel tempo, richiamo una sentenza del 2008 della Corte Costituzionale, la richiesta, che poi è sempre stata nel tempo... Richiamo anche una sentenza del 2008 della Corte Costituzionale, sempre in tema di Articolo 11. È sempre stata quella, nel quadro di un principio di tassatività e di stretta interpretazione, quella di non ampliare le maglie di una norma così delicata quale quella dell'Articolo 11, perché nel caso della sentenza “*escrutinio*” (*fonetico*), quella del 2013, si chiedeva di ampliare l'applicabilità dell'Articolo 11 al caso del Magistrato che per lungo tempo avesse esercitato in quel distretto, ma che avesse cessato dalle sue funzioni al momento del fatto. Ebbene, la Corte Costituzionale ha detto: "No, mi dispiace, perché il criterio di stretta interpretazione è quello che il Giudice deve essere e rivestire una di quelle qualità sensibili al momento del fatto, ovvero successivamente. Quindi non sono permesse e consentite delle letture evidentemente che ampliano questo concetto".

E vedete, che sia l'elemento proprio selettivo lo dice la Corte Costituzionale nella sentenza, quando dice che a riguardo ad una fattispecie per qualche verso analoga, quella segnalata dal remittente, cioè il caso in cui un Magistrato... Il fatto era stato commesso ai danni di un Magistrato ancora in servizio, ma già definitivamente trasferito altrove. "Questa Corte ha avuto modo di osservare come diverso sia il rapporto inerente all'esercizio attuale delle funzioni nel distretto competente per il giudizio o all'esercizio di esse al momento del fatto, rispetto alle molteplici situazioni che possono verificarsi quando l'esercizio delle funzioni sia cessato, e quindi vi è un distacco tra tale esercizio e l'ufficio competente per il giudizio". Richiamando già la Corte Costituzionale del 1999, la 381. Quindi è l'elemento assorbente e di selezione per l'applicazione dell'Articolo 11.

Quanto poi all'aspetto dell'assunzione formale della qualità di Persona Offesa o danneggiato, che è stato un cavallo di battaglia sia della Dottoressa Gilli che della Corte di Assise nel rigettare queste questioni, è stato sottoposto proprio un preciso quesito al Professor Spangher nel suo parere pro veritate. Ebbene, il Professore ha... Evidentemente proprio richiamando quella stessa giurisprudenza citata, perché la Corte di Assise chiamava... inseriva nella sua ordinanza la massima e richiamava tutta quanta la giurisprudenza richiamata. Ci siamo peritati, e il Professor Spangher si è peritato prima ancora di noi, di andare a leggere poi tutte quante le vicende evidentemente sottostanti. E questo principio, che è stato riportato soltanto massimato nelle ordinanze reiettive, attiene a un principio fondamentale che è un principio di ordine logico processuale. Cioè intanto tu puoi assumere formalmente la qualità di Persona Offesa o danneggiato, in quanto: primo) esiste il reato; secondo) esiste il procedimento. Tant'è che tutta la giurisprudenza richiamata (il caso Troilo, il caso Mazzoccoli, la sentenza del 2013) afferisce a tutti i casi in cui o c'era stato – ad esempio - un reato di minaccia a un Magistrato, ma a cui non era seguita la condizione di procedibilità e non era mai sorto il procedimento, e quindi inapplicabilità della regola derogatoria sulla competenza, o il caso del Magistrato che non era mai stato individuato. È il caso della sentenza 22710 del 2009). Cioè tutti quanti casi in cui, evidentemente, non c'era stato poi il procedimento rispetto al quale evidentemente viene rubricato un reato, rispetto al quale io assumo formalmente la qualità di Persona Offesa o danneggiato. È questa la progressione.

Qui che cosa abbiamo, nel nostro processo? Abbiamo il procedimento, abbiamo il reato, abbiamo i Magistrati al momento del fatto e successivamente anche al momento del processo. Perché Giacovelli non era soltanto al momento del fatto, anche al momento del processo, perché lui finisce – verosimilmente – a dicembre 2015, con un'udienza preliminare che era cominciata a giugno 2014. Quindi durante le scansioni processuali lui ancora esercitava la sua funzione. Abbiamo tutto! Sappiamo poi che la Persona Offesa è selezionata dal reato, e il suo riconoscimento non passa da iniziative del Pubblico Ministero o del Giudice. È inutile che vi richiami quella che è la pronuncia della Corte Costituzionale, la 327 del 2008, sulla qualifica e la qualificazione del disastro. È la giurisprudenza che si è creata anche in epoca successiva sul danno da esposizione. O ancora, Presidente, la pagina 50 e seguenti della sentenza Tamoil della Cassazione, dove si richiama la sentenza a Sezioni Unite, la 2515 del 2002 delle Sezioni Unite Civili. Se mi consentite, un passaggio lo vorrei fare insieme a voi: "Il danno morale soggettivo lamentato da coloro che si trovano in una particolare situazione, con l'ambiente teatro del disastro, nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa, è risarcibile autonomamente, anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica

(danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre l'offesa all'ambiente e alla pubblica incolumità, l'offesa ai singoli consociati".

Infine, in continuità con la sentenza Canzio del '96, la sentenza del 2008, che ulteriormente ribadisce il principio che non è stato mai scalfito, e lo vedremo successivamente, della necessità della costituzione di Parte Civile ai fini della corretta applicazione dell'Articolo 11.

Vedete, nel nostro caso si è sempre argomentato a contrario, per disinnescare e neutralizzare le nostre eccezioni, dicendo: "Hanno revocato la costituzione di Parte Civile", il buon Dottor Giacobelli e il buon Dottor Nicola Russo.

A prescindere, ripeto, che la nullità è constatativa e che si è verificata all'atto stesso della loro costituzione di Parte Civile, non richiedendo la stessa un formale provvedimento acquisitivo, vi è che – e vi è stato già anticipato dal collega Annicchiarico - costoro non hanno assolutamente rinunciato al diritto sottostante. Mi insegnate che l'Articolo 82, al suo IV comma, dà la possibilità di revocare, ma comunque di esercitare il diritto.

Ora, il fatto di non aver evidentemente rinunciato al diritto, loro non potranno... Con la rinuncia al diritto loro non potranno... non si potranno più verificare... Laddove avessero rinunciato al diritto, mi spiego meglio, non avrebbero mai potuto usufruire di quello che è il giudicato penale ai sensi dell'Articolo 651. Vedete, perché non è assolutamente la volontà del nostro Legislatore quella di collegare l'applicazione di una norma così importante a un fatto e a un elemento così impalpabile com'è la costituzione di Parte Civile.

Ora, se stressiamo i concetti... Perché diventa poi un po' paradossale. Il Giudice che rimane nell'ombra e non si costituisce Parte Civile, o che si costituisce Parte Civile e revoca la propria costituzione, al fine proprio di disinnescare la questione dell'Articolo 11, senza rinunciare al diritto, evidentemente pone nelle condizioni, Presidente, di far sì che il proprio collega distrettuale possa concorrere a quella formazione del giudicato di cui poi potrò giovare un domani, ai sensi dell'Articolo 651, nell'azione di liquidazione del danno rinveniente da reato, secondo quello che è l'insegnamento della Corte Costituzionale del 2008. Vi rendete conto che è un corto circuito del sistema e che non è certamente quella la volontà del nostro Legislatore.

Ora, se caliamo quindi questi principi nel caso di specie, ci rendiamo conto veramente... la totale arbitrarietà dei principi spesi nelle ordinanze di rigetto da noi impugnate della Corte di Assise. Perché la Corte di Assise ha arbitrariamente, arbitrariamente, posto veramente col bianchetto e totalmente sbiancato quello che il Giudice delle Leggi ha detto essere l'elemento selettivo, cioè l'essere Giudice al momento del fatto. Si sono arrampicate

sulla cessazione della funzione rispetto al procedimento, su quando era cessato rispetto alla costituzione di Parte Civile, enucleando principi di diritti totalmente inesistenti.

L'aspetto, veramente, che è la cartina di tornasole del mio ragionamento lo si rinviene proprio su quell'aspetto grossolano relativamente al Dottor Cassetta, cioè laddove si è voluto opinare, perché è un opinamento, in un ambito che abbiamo visto non essere connotato da discrezionalità... Ha opinato che il Dottor Cassetta non fosse stabilmente inserito nell'ordinamento giudiziario per il numero delle sentenze prodotte. Bene, io richiamo – non voglio tediare nessuno – la Cassazione 18110 del 2018, che era proprio quel caso in cui è stato riconosciuto l'Articolo 11 a un Giudice, cessato dalle sue funzioni, prorogato sine die, senza aver prodotto alcuna sentenza. Quindi, evidentemente, l'elemento di selezione non è certo la funzione e l'esercizio della giurisdizione, ma è l'esercizio della funzione.

Il Giudice Dottor Russo era quindi Giudice al momento del fatto, era Giudice al momento del processo, e - di più - ha assunto anche iniziative preprozessuali (Ricordiamoci Canzio '96). Ha prodotto la sua costituzione, è stata depositata in Cancelleria, e mi insegnate, secondo quella che è la costante produzione giurisprudenziale, che ai fini della ritualità della costituzione di Parte Civile basta il semplice deposito. E, riprendendo un argomento che ho già precedentemente posto alla vostra attenzione, la Parte Civile... Lo dice Cassazione 2017, la 32007: "La Parte Civile assume la qualità di Parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito". Russo è stato Parte Civile quattro mesi; Giacovelli può essere stato Parte Civile un secondo o un anno, o un'ora, non mi interessa, si è costituito Parte Civile e in quel momento si è determinata quella nullità assoluta.

Presidente, è come quando la Corte di Assise, mossa da esigenze di garanzie, ha disposto la nullità del decreto che dispone il giudizio, perché ha constatato che nell'udienza preliminare del 23 luglio 2015 taluni imputati erano privi del difensore, allo stesso modo doveva constatare che si era costituito Parte Civile, non avendolo escluso di ufficio, un Giudice di Pace di questo Tribunale! Il ragionamento è lo stesso, non ci sono piani differenti, salvo che non si voglia solo manifestare un senso di possesso verso questo processo.

Il Dottor Alberto Cassetta... il Dottor Giacovelli, era Giudice al momento del fatto. Cessa verosimilmente nel dicembre del 2015. Si costituisce Parte Civile e si qualifica Persona Offesa, assume iniziative preprozessuali già dal 2010. Il Dottor Cassetta è veramente una cartolina di questo processo. Si costituisce Parte Civile; Giudice al momento del fatto; gli liquidano una provvisoria di 5.000 euro. Ma è straordinario, perché è straordinaria la motivazione di pagina 3497 della sentenza, laddove si dice,

relativamente a Cassetta e al coniuge, che si erano costituiti Parte Civile per immobili del Quartiere Borgo di Taranto: "Dette Parti, a causa dei comportamenti criminosi degli imputati, hanno subito quotidianamente la compressione del diritto di abitare nella propria casa liberamente e senza alcuna paura per la propria salute, in ciò concretizzandosi il danno morale, nonché a subire il deprezzamento del proprio capitale immobiliare subendo un danno patrimoniale". Un immobile al Quartiere Borgo che distava poche decine di metri da immobili dei Magistrati del Foro. Non vorrei che questa pagina della sentenza – mi si passi, anche per stemperare le tensioni - l'abbia scritta Luciano Salce, perché sembra veramente la nuvola del primo Fantozzi. Perché il ragionamento della Corte, evidentemente, che il danneggiamento seguiva taluni, ma dimenticava evidentemente altri, così anche il fenomeno di inquinamento. E, guarda caso, dimenticava i Magistrati.

Vedete, un'ulteriore fondatezza per screditare le argomentazioni, in parte destituite di assoluto fondamento della Corte di Assise, e l'ho inserito anche nei motivi di impugnazione delle relative ordinanze, rinviene anche da un caso giudiziario che ci ha riguardato quantomeno molto da vicino, che ho inteso rappresentare a questa Eccellentissima Corte nonostante quel caso fosse evidentemente calibrato in modo diverso rispetto a quello che oggi ci vede impegnati, perché li riguardava un terzo comma dell'Articolo 11 ai fini della connessione. Mi riferisco alla sentenza della Corte di Appello di Lecce. Ma qual era il profilo che mi metteva... che mi imponeva di porre all'attenzione della Corte di Assise? È il profilo che invece evidentemente è stato completamente disapplicato da parte dei primi Giudici, ovvero il criterio... E ritorniamo alla sentenza della Corte Costituzionale del 2013... Il criterio selettivo, l'essere Giudice al momento del fatto. Perché la sentenza della Corte di Appello di Lecce (Presidente Scardia, sentenza 644 del 2022, per quanto volte me la sono letta), è una sentenza importante, perché afferma la nullità della sentenza di primo grado, e poi vedremo, e rimanda gli atti a Potenza, sulla base del presupposto della connessione ai sensi dell'Articolo 12 lettera b), con un procedimento pendente a Potenza a carico dell'ex Procuratore Capo della Procura di Taranto, Dottor Capristo. Ma l'elemento che mi premeva, nel ragionamento che voglio condividere con voi, era quello che l'elemento enfatizzato e posto al centro del ragionamento anche della Corte di Appello di Lecce è quello dell'essere Giudice al momento del fatto. Perché dopo il Dottor Capristo, è notorio, è andato in pensione. È seguito poi il conflitto di competenza, perché il G.U.P. di Potenza ha mandato gli atti alla Corte di Cassazione, e la Corte di Cassazione ha risolto, e ha risolto affermando, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Lecce. Presidente, e ragioniamo insieme, perché questo è il bello del processo, ragionare insieme. Il

presupposto per il quale ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Lecce è stato che... un dato cronologico. Cioè, la pendenza del procedimento connesso a Potenza era successivo alla sentenza di primo grado. E qui torniamo al parere di Spangher, Presidente. Questa è l'ulteriore dimostrazione, sia pure ragionando - adesso stiamo ragionando ai sensi del terzo comma dell'Articolo 11 - che è la pendenza del procedimento che alla fine è il momento in cui viene qualificato il reato, in cui viene qualificata la persona come Persona Offesa o danneggiata. E quella è l'unica interpretazione che si può dare a quelle massime, che a ogni piè sospinto sono state riversate dalla Corte di Assise rispetto alla vicenda che qui ci occupa. E, evidentemente, nel nostro caso, i Giudici erano Giudici al momento del fatto, e poi abbiamo avuto il procedimento, il reato rispetto ai quali hanno assunto quelle qualità sensibili. E non voglio tediarvi oltre.

Un ultimo argomento Presidente, e mi avvio rapidamente alla conclusione.

Un argomento che il Dottor Canzio direbbe assolutamente superfluo, cioè su cui ancora, a distanza di quasi trent'anni, ci dobbiamo interrogare. È necessaria la costituzione di Parte Civile non è necessario? È necessario manifestarsi o non è necessario?

Vedete, voglio richiamare una recente sentenza che ho trovato estremamente interessante: la 6558 del 2023. Questa sentenza ha affermato un principio che se la Corte di Assise avesse letto come sempre la sola massima, sicuramente sarebbe sobbalzata dalla sedia, e dice: "Li abbiamo fregati". Invece bisogna leggere la vicenda sottostante. In questo caso la Cassazione cosa dice? Dice che il danneggiato si deve evidentemente manifestare e prendere contatto diretto col processo quando? Quando sia vittima secondaria, quando sia danneggiato di riflesso. Era il caso di un Magistrato il cui figlio era stata vittima di molestie sessuali. La Cassazione dice: "Guarda che la vittima primaria, il danneggiato in via primaria è tuo figlio. Tu, perché ti possa... possa scattare la regola dell'Articolo 11..." Lo diceva rigettando la questione naturalmente dei difensori della Parte opposta, che invece eccepivano l'Articolo 11 a fronte della mancata costituzione di Parte Civile della mamma Magistrato. La Cassazione dice: "In quel caso è vittima secondaria, e in quanto vittima secondaria avrebbe dovuto prendere contatto diretto col processo e costituirsi Parte Civile", che non è assolutamente il nostro caso. Qui non sono danneggiati i secondari, qui non parliamo di Persone Offese secondarie. Qui parliamo di reati che hanno colpito in via immediata e diretta le persone di cui abbiamo parlato sino a questo momento. Tant'è che questa sentenza della Cassazione richiama la Corte Costituzionale 432 del 2008, che è un'altra sentenza della Corte Costituzionale in cui il Giudice delle Leggi ha impedito una lettura ampliativa dell'Articolo 11. Perché qui si chiedeva di applicare la disciplina dell'Articolo 11 anche all'ipotesi in cui ci fosse un

prossimo congiunto che rivestisse le qualità di Persona Offesa, danneggiato, imputato o indagato, e la Corte Costituzionale ha affermato: "La relazione di parentela fra Magistrati e altri soggetti che possono assumere la qualità di persone sottoposte a indagini, imputati, ovvero di Persone Offese o danneggiate dal reato, è diversa dal rapporto di colleganza tra Magistrati a cui è ancorata la deroga posta dalla norma censurata".

Ora, Presidente, io reputo, in ragione di quanto abbiamo scritto, di quanto modestamente abbiamo cercato di rappresentare nel modo più semplice e sintetico possibile, che questa questione sia francamente insuperabile; ma soprattutto io ritengo che ritenere che questa questione sia fondata non deve significare la sconfitta di alcuno. Ritenere che la stessa sia infondata significa che veramente, forse, scriviamo tutti quanti insieme una brutta pagina di diritto. Io mi riporto alle mie conclusioni.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Grazie, Avvocato Perrone. Grazie. Allora, prima di congedare tutti voi, dobbiamo fare il rinvio del processo a carico dell'altro imputato deceduto. Chiamiamo per cortesia... Il processo... Abbiamo fatto lo stralcio, adesso il processo... Abbiamo fatto... A carico di Legnani era originariamente. È inutile dire che speriamo di arrivare a un dispositivo per la prossima udienza a cui rinviemo il processo, perché? Perché ci vuole molto tempo per originare un numero di procedimento diverso. Quindi siamo arrivati praticamente in coda, nel frattempo si è verificato l'altro decesso, per cui oggi praticamente riuniamo... Abbiamo in realtà già disposto la riunione a questo. Adesso chiamiamo questo processo a carico di Legnani, che è difeso?

AVVOCATO O.C. ARTALE - Dall'Avvocato Sirotti e dall'Avvocato Mariucci, oggi sostituiti da me, Avvocato Artale.

PRESIDENTE A. DEL COCO – A questo punto si dispone la riunione della posizione stralciata dell'imputato Archinà. Questo è il processo 324. Abbiamo detto dell'imputato Archinà al presente processo, e rinviemo all'udienza del 24 per le conclusioni dei difensori, di entrambi i difensori. Ovviamente, l'Avvocato Caiazza lo sostituirà qualcuno del Foro di Taranto? L'Avvocato Perrone. Solo per dare atto del rinvio, va bene? Anche perché alla prossima udienza penso che l'Avvocato Caiazza sarà presente, immagino. E quindi quest'altra pagina la possiamo archiviare, e la prossima volta arriveremo al dispositivo.

Poi, se ci sono altre questioni... Volevo soltanto ricordare che all'udienza del 24 parleranno gli Avvocati Annicchiarico e Urso, se non ho capito male, esclusivamente del Responsabile Civile Riva Forni Elettrici S.p.A., e le questioni di nullità sollevate dagli atti di impugnazione, e poi l'Avvocato Urso, acquisizione ex Articolo 512 della consulenza del Professor Pompa. È previsto l'intervento di altri difensori che sono interessati alle questioni, va bene? Questo è il programma. Questo è il programma della prossima

udienza. Se non ci sono questioni, possiamo chiudere. Allora, a questo punto la Corte...
Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le altre due... C'erano altre due questioni che avevamo
calendarizzato, le trattiamo alla prossima udienza?

PRESIDENTE A. DEL COCO – Le trattiamo alla prossima udienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, va bene. Perfetto.

PRESIDENTE A. DEL COCO – Allora, a questo punto possiamo chiudere, perché c'è la nullità
del decreto che dispone il giudizio e le questioni sull'attività integrativa di indagine.
Facciamo tutto quanto, anche perché si tratta sempre di nullità, accorpamo tutte le
nullità. D'accordo? Questa era una preliminare relativa proprio alla competenza. Allora,
detto questo, a questo punto la Corte rinvia il processo all'udienza del 24 maggio, ore
10:00, in questa stessa Aula, per il prosieguo delle discussioni in ordine alle questioni
sollevate con i motivi di impugnazione. Grazie.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 159.484

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce